SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. **455.**

Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) Ministero: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'ufficio di Gabinetto;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

7. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative. L'Ufficio di Gabinetto assicura altresì il supporto al Ministro nei rapporti internazionali e diplomatici.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte

compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. La direzione del servizio è affidata con decreto del Ministro ad un collegio composto da tre membri, ivi compreso il presidente, scelti fra dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa e fra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 14 unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5, ed il comma 4 del medesimo articolo 5.

6. È abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di novantadue unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti di prima fascia non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta

collaborazione può essere confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato

dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

Segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali del Ministero, assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree «A» e «B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 40% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AVVERTENZA:

Si dà corso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente pubblicazione, senza gli estremi di registrazione della Corte dei conti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernente:

«Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2000.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993.

— Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come riportato nel testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori molo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1998.

— L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte, della legge. I regolamenti Ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regola-

mento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nella nota alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreteria particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1, ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato dei garanti» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1999.

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 55. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero del dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nella nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, si veda nella nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29/1993:

«1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*. — 1. La pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e profetizzi.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza de Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338, concernente «Regolamento recante la disciplina del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1995.

Note all'art. 5:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo pubblicato nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo molo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitari, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L del 17 maggio 1997.

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 5.

— Il Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999.

— Il testo dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 è il seguente:

«Art. 32 *(Utilizzo del Fondo di amministrazione)*. — 1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piano e progetti strumentali e di risultato.

2. Per tali finalità le risorse che compongono il fondo sono prioritariamente utilizzate per:

finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 siano esaurite;

compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole amministrazioni;

erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;

erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;

finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.

3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.».

Note all'art. 9:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

01G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n. **173.**

Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» ed ha disciplinato le onorificenze;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze sono specificate in distinti allegati;

Ritenuta l'opportunità di rivedere e aggiornare tali caratteristiche, consentendo peraltro l'uso delle attuali insegne fino al loro esaurimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458

1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto.».

2. L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, è sostituito dal seguente:

«Allegato (previsto dall'articolo 14)

A

La decorazione di 1ª classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da:

1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel *recto*, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane AL MERITO DELLA REPUBBLICA; nel *verso*, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore PATRIAE UNITATI, in quella inferiore CIVIUM LIBERTATI. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine;

2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.

Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.

Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1ª classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

B

La decorazione di 2ª classe (Grande Ufficiale) è costituita da:

1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1ª classe; essa va portata al collo appesa ad un nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A);

2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A.

La decorazione di 2ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

C

La decorazione di 3ª classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2ª classe.

Per le Signore, la decorazione di 3ª classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

D

La decorazione di 4ª classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3ª classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

La decorazione di 4ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

E

La decorazione di 5ª classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4ª classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.

La decorazione di 5ª classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'uso delle insegne dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conformi al modello di cui all'allegato sostituito dal presente decreto, è consentito senza limitazione alcuna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 348

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

01G0229

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti famigliari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;

Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il documento programmatico 2001-2003 relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997, 16 ottobre 1998 e 15 marzo 2000;

Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1999;

Vista la propria direttiva in data 2 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 2001;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico, artigianali, delle tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei servizi alla persona, di cura e domestici, richiedono manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

Tenuto conto della necessità di aumentare la formazione professionale e la partecipazione al mercato del lavoro della forza lavoro interna;

Tenuto conto delle caratteristiche della mobilità all'interno dei confini nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati;

Tenuto conto altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della giustizia;

Tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni degli operatori sanitari verificati dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle esigenze espresse dalle regioni, dagli enti locali, dalle parti sociali e delle organizzazioni del privato sociale e del volontariato;

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2000 con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Sentita la competente commissione della Camera dei deputati e rilevata la decorrenza del termine per l'espressione del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 persone.

2. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, comma 1, è consentito l'ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di 20.000 lavoratori così ripartiti:

a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;

b) 3.000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;

c) 2.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia ovvero ai quali il Ministero della sanità ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero;

d) 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'industria, e d'intesa con il Ministero degli esteri se si vorrà valutare la provenienza, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, sono stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ricompresi nella quota di cui alla parte *d)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di 6.000 cittadini albanesi; 3.000 cittadini tunisini; 1.500 cittadini marocchini; 4.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione all'estero, a carico dei privati proponenti e nell'ambito e nei limiti delle risorse destinate allo scopo, da sviluppare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministero del lavoro se non proponente, e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro.

2. Tenuto conto della particolare situazione politico-sociale della Somalia, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro di una quota di 500 cittadini somali.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico.

2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte ai sensi dell'art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 4, del predetto testo unico.

3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'art. 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 5.

1. Qualora, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai presenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.

Roma, 9 aprile 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 45

01A5298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 aprile 2001.

Modalità e tempi di alienazione di alcuni immobili appartenenti al complesso del Foro italico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 99 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce, tra l'altro, che i beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti ai fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne cura l'attuazione, e dispone, altresì, che in detti programmi vengono stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113 della medesima legge, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, fatto salvo, per le sole iniziative di vendita frazionata di immobili non destinati ad uso abitativo avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001, il diritto di prelazione attribuito in favore dei concessionari, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano ancora nel godimento dell'immobile e abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente;

Visto il comma 113 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione in caso di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato;

Visto il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede che il soggetto acquirente di tutti i beni compresi nel programma di dismissione o di uno o più lotti di beni deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'art. 3, comma 109 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 100 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, tra l'altro, si prevede la pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico dei beni oggetto di alienazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, con il quale, tra l'altro, è stato avviato il programma di alienazione dei beni immobili appartenenti al complesso del Foro italico di proprietà dello Stato, fissando modalità e tempi della procedura di vendita;

Visto l'elenco degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico allegato al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000;

Vista la nota dell'ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 aprile 2000, n. 14462, con il quale sono stati indicati quali beni appartenenti al complesso del Foro italico sono oggetto della dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 31 gennaio 1989 emanato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1039;

Visto l'art. 43 comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale si dispone che agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, già individuati, non si applica l'art. 4, secondo comma del testo recante «Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi» allegato al decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986, concernente l'area minima di parcheggio;

Visto l'elenco dei beni immobili appartenenti al complesso del Foro italico suscettibili di dismissione secondo il predetto programma, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

Ritenuto necessario specificare, aggiornare ed integrare le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, secondo quanto previsto dal comma 99 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sulla base dello stato di attuazione del programma stesso;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura dei beni oggetto di dismissione, del loro coordinamento funzionale, della possibilità di realizzare un progetto unitario per la loro valorizzazione e gestione, nonché della possibilità di massimizzare i proventi a favore del bilancio dello Stato, e tenuto conto, altresì, delle esigenze di speditezza dell'operazione, procedere alla alienazione in un unico lotto degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui all'elenco allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui all'allegato elenco sono alienati in un unico lotto direttamente all'acquirente finale tramite procedure competitive.

2. Il termine previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto 27 marzo 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esperimento delle procedure competitive per la selezione dell'acquirente finale degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico, di cui all'elenco allegato al presente decreto, e per la stipula del contratto di compravendita è prorogato al 31 dicembre 2001. Il ricavato della vendita è incassato entro lo stesso termine.

Art. 2.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette tempestivamente il verbale di aggiudicazione del lotto di immobili e lo schema di contratto di compravendita ai titolari del diritto di prelazione.

2. La trasmissione effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contiene altresì l'invito ad esercitare il diritto di prelazione nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. La volontà di esercitare il diritto di prelazione a condizioni uguali a quelle trasmesse ai sensi del comma 1 deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve essere effettuato nel termine di venti giorni dalla data di esercizio del diritto.

5. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più aventi diritto, prevale l'avente titolo che ha esercitato per primo il proprio diritto e la prevenzione è determinata dalla data e dall'ora di invio della raccomandata prevista dal comma 3 del presente articolo.

6. È ammesso l'esercizio congiunto del diritto di prelazione da parte di più aventi diritto.

7. In ogni caso il contratto di compravendita degli immobili appartenenti al complesso del Foro italico di cui all'elenco allegato prevede l'obbligo a carico del soggetto acquirente di garantire, nel caso proceda a rivendita frazionata, il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

ALLEGATO

ELENCO IMMOBILI APPARTENENTI AL COMPLESSO DEL FORO ITALICO OGGETTO DI DISMISSIONE

Stadio Olimpico: piazza G. de Martino, viale delle Olimpiadi.

NCEU: foglio 247, particelle 3, 4, E, 25, 49, 50, 51, 52.

Palazzina: via Monti della Farnesina, 29/41.

NCEU: foglio 246, particella 6, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Villetta: viale dei Gladiatori, 12.

NCEU: foglio 391, particella 16, subalterna 1; particelle 38, 51, 52, 68.

Le Casacce: via della Pallacanestro, 19-19/A.

NCEU: foglio 389, particelle 12, 18, 36; foglio 247, particella 26.

Terreni e residue aree patrimoniali: viale dello Stadio Olimpico.

NCT: foglio 389, particelle 8, 9, 10, 11, 28, 78, 80, 82.

Terreni con vivai: località Foro Italico.

NCT: foglio 247, particelle 1, 2, 6, 27, 40; foglio 389, particelle 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 62, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; foglio 391, particelle 30, 31, 32, 66, 85, 98, 118, 119, 120, 121; foglio 394, particella 1.

Capannoni: via Monti della Farnesina.

NCEU: foglio 230, particelle 36, 37, 39, 41, 114, 115, 116, 184; foglio 246, particelle 1, 22, 24, 32, 34, 61, 63, 69, 75, 153, 154.

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Ministero del tesoro, foglio n. 352

01A5414

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stoica Gelina Florentina del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stoica Gelina Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, censeguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1993, presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) della sig.ra Stoica Gelina Florentina, nata a Galati (Romania) il giorno 11 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stoica Gelina Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5317

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anghene Popa Laura Gabriela del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anghene Popa Laura Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, censeguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1998, presso la scuola sanitaria di Focsani (Romania) della sig.ra Anghene Popa Laura Gabriela, nata a Marasesti (Romania) il giorno 31 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anghene Popa Laura Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5318

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Coroama Cornelia del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Coroama Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, censeguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala, conseguito nell'anno 1992, presso il liceo sanitario di Suceava (Romania) della sig.ra Coroama Cornelia, nata a Vicov de Sus (Romania) il giorno 22 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Coroama Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Speranza», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 13 gennaio 2001, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla Direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore edilizio e quindi non soggetta al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Speranza», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), via della Repubblica, 19, costituita in data 18 dicembre 1971, rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi, repertorio n. 79599, registro società n. 1767, B.U.S.C. n. 765/117447, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 18 aprile 2001

Il dirigente: BUONOMO

01A5246

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tre Valli - Società cooperativa agricola e zootecnica a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 agosto 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Tre Valli - Società cooperativa agricola e zootecnica a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 80380 del 30 gennaio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Tre Valli - Società cooperativa agricola e zootecnica a r.l.», con sede in Sora, costituita per rogito notaio dott. Venditti Antonio in data 30 dicembre 1990, repertorio n. 19291, registro società n. 3996 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1428/251420, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 aprile 2001

Il direttore: NECCI

01A5247

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Origlio», in Capalbio.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 1577;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 24 febbraio 2001, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore edilizio e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Origlio», con sede in Capalbio località Capalbio Scalo (Grosseto), costituita in data 22 novembre 1977, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, repertorio n. 43503, registro società n. 2689, BUSC n. 977/157143, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 18 aprile 2001

Il dirigente: BUONOMO

01A5299

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Diamante», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Diamante», con sede in Martina Franca costituita per rogito notaio Arcangelo Rinaldi in data 20 marzo 1995, repertorio n. 30721, registro società n. 13065 del tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A5243

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «San Francesco», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «San Francesco», con sede in Taranto costituita, per rogito notaio Ferdinando Accolla in data 3 luglio 1965, repertorio n. 143836, registro società n. 2963 del tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A5244

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Basket Club», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Basket Club», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 19 febbraio 1988, repertorio n. 43139, registro società n. 9367 del tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A5245

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Brinservice», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, soc. coop. «Brinservice», con sede in Brindisi via G. Balsamo, 3, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado in data 24 aprile 1987, repertorio n. 298939, registro società n. 4697, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1837/227414.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore: MARZO

01A5300

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Giovane Pantera», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota Mmnisteriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400 del 7 luglio 1975, art. 2, soc. coop. «Giovane Pantera», con sede in Ostuni via Largo Lanza, costituita per rogito dott. Michele Errico in data 7 aprile 1990, repertorio n. 1500, registro società n. 6088, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2106/248201.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore: MARZO

01A5301

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «San Francesco», in Cellino S. Marco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400 del 17 luglio 1975, art. 2, soc. coop. «San Francesco», con sede in Cellino S. Marco via C. Brigante, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 11 maggio 1983, repertorio n. 124914, registro società n. 2944, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1407/198484.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore: MARZO

01A5302

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ba.Co.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400 del 17 luglio 1975, art. 2, soc. coop. «Ba.Co.», con sede in Brindisi via Aniene, 26, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado in data 31 gennaio 1984, repertorio n. 280615, registro società n. 3108, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1440/203099.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore: MARZO

01A5303

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Juvenes», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400 del 17 luglio 1975, art. 2, soc. coop. «Juvenes», con sede in Erchie, via Principe di Napoli, costituita per rogito dott. Vacca Lavinia in data 26 gennaio 1988, repertorio n. 4803, registro società n. 5093, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1886/231981.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore: MARZO

01A5304

DECRETO 30 aprile 2001.

Annullamento della cancellazione della società cooperativa «Arcobaleno 2000 cooperativa sociale», in Reggio Calabria, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 28 febbraio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001 con il quale si disponeva la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperativa «Arcobaleno 2000 coop. sociale» per il mancato pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996;

Visto il ricorso inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV in data 10 marzo 2001 avverso la cancellazione della cooperativa «Arcobaleno 2000 coop. sociale»;

Visto la nota n. 2397 del 5 aprile 2001 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Visto la documentazione esibita dal ricorrente;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale del 28 febbraio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001, poiché la cooperativa «Arcobaleno 2000 coop. sociale», con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 11 maggio 1994, repertorio n. 6142, registro società n. 105/1994 del tribunale di Reggio Calabria, ha provveduto in data 20 febbraio 1998 con versamento su c/c postale n. 11449899 intestato a società E.T.R. S.p.a. Cosenza, al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relativo al biennio 1995/1996.

Reggio Calabria, 30 aprile 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A5242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 24 aprile 2001.

Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2001

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare il disposto del titolo II, capo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che individua le funzioni amministrative e i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto in particolare l'art. 29, comma 2, lettera *l)* del ricordato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, siano svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata, secondo modalità procedimentali da emanare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, che modifica ed integra l'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2000, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

Considerata la necessità di provvedere a fissare prime norme procedurali per il raggiungimento dell'intesa prevista dal richiamato art. 29, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», che:

all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi ai sensi del disposto dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo, promuovendo il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'art. 4:

comma 1, prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

comma 2, dispone che gli accordi si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la proposta di accordo attuativo del citato art. 29, comma 2, lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, nel testo proposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota prot. n. 1876 del 13 aprile 2001;

Vista la nuova stesura di detta proposta di accordo, che recepisce le modifiche apportate al testo dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso dell'incontro tecnico del 17 aprile 2001 indetto dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, trasmessa dall'ufficio del predetto commissario il 19 aprile 2001;

Considerato che, su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'esame del punto,

iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 aprile 2001, è stato differito per poter esperire taluni approfondimenti di merito;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno subordinato il loro assenso al perfezionamento della proposta in esame all'accoglimento delle due seguenti modifiche al ricordato testo, trasmesso il 19 aprile 2001 dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo: all'art. 5 aggiungere il seguente nuovo comma 2-*bis:* «L'amministrazione centrale dà seguito ai provvedimenti di competenza, tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni formulati dalla regione interessata sulla base della verifica di compatibilità del progetto rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali e locali, anche in virtù di intese e accordi raggiunti dal proponente con gli enti territoriali interessati»; all'art. 6:

comma 1, dopo le parole «Amministrazioni regionali interessate», inserire le parole «con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, salvo che l'intesa non sia già stata espressa nel merito ai sensi dell'art. 5, comma 1.», ed eliminare il restante testo, dalle parole «nel caso in cui», fino alle parole «all'art. 5, comma 1.»;

comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole «adottate ai sensi dell'art. 5.», eliminare il segno di interpunzione (punto) e integrare il periodo come segue «, salvo la possibilità di stipulare ulteriori accordi tra lo Stato e la Regione interessata»;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente accordo disciplina le modalità procedimentali per lo svolgimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, d'intesa con le regioni interessate.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente accordo, valgono le disposizioni vigenti in materia con le competenze istruttorie esclusive ivi attribuite.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente accordo, si intende per:

a) amministrazione centrale: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG, unitamente alle relative sedi periferiche competenti per territorio;

b) amministrazione regionale: l'ufficio della regione interessata, cui la normativa regionale attribuisce la competenza in materia.

Art. 3.

Funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma ivi comprese quelle di polizia mineraria.

1. Le funzioni amministrative in materia di titoli minerari, da svolgere d'intesa con le amministrazioni interessate, consistono:

a) nel conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

b) nel rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;

c) nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;

d) nelle revoche dei titoli minerari di cui alla lettera *a)*.

2. Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da svolgere d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, consistono nel rilascio delle autorizzazioni:

a) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;

b) per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;

c) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata.

3. Nelle variazioni di titolarità, rinunce ai titoli minerari, decadenza e in tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative, relative ad atti dovuti e conseguenti al rilascio dei titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma al di fuori di quanto previsto ai commi 1 e 2 e nel comma presente, l'amministrazione centrale compie l'istruttoria ed emana il provvedimento finale.

4. Copia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti è inviata dall'amministrazione centrale alle amministrazioni regionali interessate, secondo modalità concordate nell'intesa con la regione interessata.

Art. 4.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli

idrocarburi in terraferma, ivi compresa la emanazione di atti di polizia giudiziaria è svolta dagli uffici decentrati dell'UNMIG competenti per territorio.

2. In caso di incidente rilevante in cantiere, i predetti uffici ne danno comunicazione alle amministrazioni regionali interessate immediatamente, all'atto della sua conoscenza.

Art. 5.

Modalità procedimentali per l'intesa sullo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di titoli minerari

1. Ferma restante la disciplina disposta dalla normativa vigente in materia, le procedure di cui al comma 1 dell'art. 3 sono sottoposte ad intesa con le amministrazioni regionali interessate.

2. L'intesa si considera positivamente raggiunta se l'amministrazione regionale interessata comunica all'amministrazione centrale competente il proprio assenso entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione, inutilmente decorso il quale l'amministrazione centrale convoca una conferenza di servizi ai sensi delle legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2-*bis.* L'amministrazione centrale dà seguito ai provvedimenti di competenza, tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni formulati dalla regione interessata sulla base della verifica di compatibilità del progetto rispetto agli strumenti di programmazone e pianificazione territoriale regionali e locali, anche in virtù di intese e accordi raggiunti dal proponente con gli enti territoriali interessati.

3. Nei casi in cui è prescritto in base alla legislazione vigente un procedimento di compatibilità ambientale i termini per esprimere l'intesa decorrono dalla positiva conclusione dello stesso.

Art. 6.

Modalità procedimentali per l'intesa sullo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia mineraria

1. Ferma restante la disciplina disposta dalla normativa vigente in materia, le procedure di cui al comma 2 dell'art. 3 sono sottoposte ad intesa con le amministrazioni regionali interessate con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, salvo che l'intesa non sia già stata espressa nel merito ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. In tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative di polizia mineraria l'amministrazione centrale dà seguito ai provvedimenti sulla base di quanto previsto nel titolo di conferimento e negli atti connessi, adottati ai sensi dell'art. 5, salvo la possibilità di stipulare ulteriori accordi tra lo Stato e la regione interessata.

3. Le amministrazioni regionali non sono comunque responsabili degli aspetti di sicurezza mineraria e di governo dei giacimenti.

Art. 7.

Disposizione finale

1. Il presente accordo è efficace dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 aprile 2001

Il presidente
LOIERO

Il segretario
CARPANI

01A5026

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 maggio 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001. (Delibera n. 389/01/C.S.P.)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 maggio 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Rilevato che con decreti numeri 8 e 9 del 9 aprile 2001 dell'assessore regionale per le autonomie locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 10 giugno 2001, con eventuali turni di ballottaggio il giorno 24 giugno 2001, le elezioni, rispettivamente, dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato «A» e dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato «B» alla presente delibera;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali di cui all'allegato «A» del presente provvedimento, nonché per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato «B» del presente provvedimento, fissate nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 10 giugno 2001, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti il giorno 24 giugno 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle ernittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom. it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle, normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni eletto-

rali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione al quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le

tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato, come tale, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti qualora esprimano, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1, la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa», che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione, comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima, anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie, di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato, di cui al comma 6, procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato, di cui al comma 6, segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione, dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti, in modo eguale, tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 giugno 2001, salva una eventuale estensione sino al 24 giugno 2001, in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina, di cui al presente provvedimento, non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www. agcom. it

Roma, 11 maggio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO «A»
alla delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001

Elenco delle tre province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in cui si terrà la consultazione elettorale del 10 giugno 2001:

1) Gorizia;
2) Trieste;
3) Udine.

ALLEGATO «B»
alla delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001

Elenco dei trentatre comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in cui si terrà la consultazione elettorale del 10 giugno 2001:

1) Aiello del Friuli;
2) Bagnaria Arsa;
3) Bertiolo;
4) Castelnovo del Friuli;
5) Codroipo;
6) Comeglians;
7) Cordenons;
8) Dogna;
9) Drenchia;
10) Erto e Casso;
1 1) Latisana;
12) Majano;
13) Moimacco;
14) Monfalcone;
15) Muggia;
16) Palazzolo dello Stella;
17) Pinzano al Tagliamento;
18) Pordenone;
19) Pravisdomini;
20) Resiutta;
21) Romans d'Isonzo;
22) Ronchi dei Legionari;
23) Ronchis;
24) Ruda;
25) San Pier d'Isonzo;
26) San Quirino;
27) San Vito al Tagliamento;
28) Tarcento;
29) Torreano;
30) Trieste;
31) Vajont;
32) Villa Vicentina;
33) Villesse.

01A5379

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visti i decreti rettorali 8 agosto 1996, 2 aprile 1997 e 30 ottobre 1998, relativi al corso di laurea in giurisprudenza di questo Ateneo;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina, relative agli insegnamenti opzionali del corso di laurea in giurisprudenza:

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza dell'8 marzo 2001;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 13 dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in giurisprudenza, nell'elenco degli insegnamenti opzionali attivati presso la facoltà di giurisprudenza, è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

(N0lX) diritto dell'informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 aprile 2001

Il rettore: SILVESTRI

01A5252

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. **AIPA/CR/28.**

Art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.

Lo sviluppo e la messa in esercizio dei primi sistemi di protocollo informatico, realizzati a seguito dell'entrata in vigore delle recenti norme in materia e destinati, in particolar modo, a sostituire le registrazioni su carta, hanno fatto emergere questioni di carattere applicativo ed amministrativo, ad esempio relativamente alle modalità di interconnessione tra diversi sistemi di protocollo informatico e alla loro integrazione con la posta elettronica e la firma digitale.

In effetti, i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali, orientati alla trasparenza amministrativa ed all'efficienza interna, si collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.

Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività ed i processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2000, n. 272).

Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni distribuite sul territorio è necessario, in primo luogo, stabilire una modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione telematica dei documenti sulla rete. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, il mezzo di comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con l'impiego del protocollo SMTP e del formato MIME per la codifica dei messaggi. Per le amministrazioni che sottoscrivono il contratto di interoperabilità alla Rete unitaria nella pubblica amministrazione, il servizio di posta elettronica da utilizzare per l'interscambio di documenti soggetti alla registrazione di protocollo, è quello offerto dal fornitore del servizio di interoperabilità il quale è tenuto al rispetto del protocollo sopra richiamato ed alla gestione dei messaggi in formato MIME.

Oltre ad una modalità di comunicazione comune, l'interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. In questo senso, le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 stabiliscono che ogni messaggio di posta elettronica protocollato debba riportare alcune informazioni archivistiche fondamentali, per facilitare il trattamento dei documenti da parte del ricevente. Tali informazioni sono incluse nella segnatura informatica di ciascun messaggio protocollato e sono codificate in formato XML.

Con la presente circolare, resa disponibile anche sul sito internet dell'Autorità per l'informatica http://www.aipa.it, vengono indicati, secondo quanto prescrive l'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, le modalità di trasmissione dei documenti informatici, il tipo ed il formato delle informazioni archivistiche di protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai messaggi di posta elettronica protocollati. Per la sua redazione, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione di diverse pubbliche amministrazioni, che hanno individuato attraverso l'esperienza maturata durante la progettazione e la messa in esercizio dei propri sistemi di protocollo informatico diversi problemi operativi e hanno fornito corrispondenti suggerimenti solutivi.

Le modalità tecniche ed il formato definiti verranno adeguati con cadenza annuale, in relazione all'evoluzione tecnologica e alle eventuali ulteriori esigenze che le amministrazioni dovessero manifestare a seguito della loro applicazione.

Roma, 7 maggio 2001

Il presidente: ZULIANI

ALLEGATO A

ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 OTTOBRE 2000, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 21 NOVEMBRE 2000, N. 272, RECANTE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 – STANDARD, MODALITÀ DI TRASMISSIONE, FORMATO E DEFINIZIONI DEI TIPI DI INFORMAZIONI MINIME ED ACCESSORIE COMUNEMENTE SCAMBIATE TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ASSOCIATE AI DOCUMENTI PROTOCOLLATI.

1. Definizioni

Al fine di agevolare la lettura, vengono riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati.

AOO: Area Organizzativa Omogenea è un insieme definito di unità organizzative di una amministrazione, che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il servizio di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita, utilizzando una unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria alla AOO stessa.

Casella istituzionale: la casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi protocollati (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15, comma 3).

Firma digitale: la firma digitale intestata ad una persona fisica, la cui coppia di chiavi è stata pubblicamente certificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Identificatore di prima registrazione di un documento protocollato: le informazioni identificative di registrazione associate ad un documento, originariamente formato all'esterno della pubblica amministrazione, all'atto della sua prima protocollazione in ingresso; nel caso di un documento formato all'interno di una pubblica amministrazione, le informazioni identificative di registrazione associate al documento all'atto della sua protocollazione in uscita.

Informazioni identificative di registrazione: le informazioni specificate nell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, che identificano una registrazione di protocollo.

Manuale di gestione: il documento che descrive il sistema di gestione e conservazione di documenti di una AOO (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 5).

Messaggio di aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una comunicazione di aggiornamento, riguardante un messaggio protocollato ricevuto in precedenza.

Messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene la comunicazione di annullamento di una protocollazione in ingresso di un messaggio ricevuto in precedenza.

Messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma della avvenuta protocollazione, in ingresso, di un messaggio protocollato da una AOO ricevente. Un messaggio di conferma di ricezione si differenzia da altre forme di ricevuta di consegna generate dal servizio telematico di posta elettronica in quanto segnala l'avvenuta protocollazione del messaggio e, quindi, la sua effettiva presa in carico, da parte dell'amministrazione ricevente e non il semplice recapito del messaggio presso la casella di posta elettronica del destinatario.

Messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto.

Messaggio protocollato: un messaggio inviato da una AOO mittente per il quale esiste una corrispondente registrazione di protocollo in uscita.

Messaggio: un generico messaggio di posta elettronica.

Normativa sul documento informatico: l'impianto normativo che regolamenta la formazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare: il D.P.R. n. 445/2000, il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la circolare dell'Autorità per l'informatica AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000, recante specifiche tecniche per l'interoperabilità tra certificatori e la delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51, recante regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

Segnatura informatica: l'insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.

Sistema di gestione informatica dei documenti (abbr. sistema informatico): l'insieme delle risorse fisiche, delle reti di comunicazione e dei sistemi software utilizzato e gestito da un'amministrazione o unità organizzativa per il supporto alle attività amministrative (D.P.R. n. 445/2000, articolo 1).

Sistema informatico mittente: il sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di *mittente* di messaggi di posta elettronica.

Sistema informatico ricevente: un sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di *ricevente* di messaggi di posta elettronica. Più precisamente, il sistema informatico ricevente gestisce la *casella istituzionale* della AOO cui appartiene (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15, comma 3).

2. Composizione dei messaggi protocollati

Un messaggio protocollato, creato ed inviato da una AOO mittente è una struttura composita, che aggrega diverse parti:

a) un documento informatico *primario*;

b) un numero qualsiasi di documenti informatici *allegati*;

c) una *segnatura informatica*.

Il documento informatico primario, inviato da una AOO di una amministrazione ad una AOO di diversa amministrazione, deve essere sottoscritto secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 445/2000. I documenti informatici allegati che compongono il messaggio o i documenti primari riguardanti scambi tra AOO della stessa amministrazione possono, eventualmente, essere sottoscritti secondo le modalità indicate all'articolo 5 della delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51. Ciascuna amministrazione indica nel manuale di gestione le tipologie di documenti informatici – diversi da quelli primari destinati ad altra amministrazione – per i quali è prevista l'apposizione di una firma digitale, quelle per le quali non è prevista sottoscrizione e quelle a rilevanza interna, per le quali sono ammesse firme digitali difformi da quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

L'elenco delle tipologie di documenti che devono essere obbligatoriamente sottoscritti per consentirne la protocollazione in uscita e i ruoli amministrativi che hanno facoltà di firma sono indicati nel manuale di gestione e sono resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni ai propri uffici di protocollo anche in formato elettronico, per l'elaborazione automatica. Il grado di completezza e dettaglio con il quale predisporre l'elenco precedente viene valutato dalle amministrazioni con riguardo alla complessità organizzativa che tale adempimento comporta.

Il controllo della validità amministrativa della firma è di responsabilità dell'amministrazione mittente. In particolare, è responsabilità del sistema di protocollo mittente verificare, prima di procedere alla protocollazione in uscita di un messaggio, che il documento primario rechi una sottoscrizione valida sotto il profilo amministrativo, ossia che il soggetto sottoscrittore abbia la facoltà di firmare il documento, in relazione al ruolo svolto ed alla tipologia di atto sottoscritto.

Nella segnatura informatica sono contenute informazioni archivistiche, informazioni sulla struttura del messaggio protocollato – tra le quali la distinzione tra documento primario ed allegati – ed informazioni utilizzabili dalle AOO riceventi per il trattamento dei documenti.

Alcune informazioni archivistiche fondamentali devono essere obbligatoriamente riportate nella segnatura informatica, mentre altre restano opzionali. Le informazioni fondamentali includono l'identificatore della registrazione di protocollo in uscita, effettuata dal sistema di protocollo informatico della AOO mittente, e quelle che consentono di interpretare correttamente l'organizzazione ed il contenuto del messaggio dal punto di vista amministrativo.

Tutte le informazioni contenute nella segnatura dovranno essere conservate nel sistema di gestione dei documenti della AOO mittente e, limitatamente alle informazioni effettivamente trattate, in quello delle AOO destinatarie.

3. Scambio di messaggi protocollati tra AOO

Il processo di trasmissione di un messaggio di posta elettronica tra due AOO si svolge secondo il seguente schema di base:

a) presso il sistema informatico mittente viene formato un messaggio di posta elettronica. Se destinato ad altra amministrazione, esso includerà almeno un documento firmato digitalmente, corrispondente al documento primario;

b) il sistema di protocollo mittente effettua la verifica amministrativa sulle sottoscrizioni presenti nei documenti trasmessi. La protocollazione in uscita viene effettuata solo se tale verifica ha esito positivo;

c) il messaggio viene protocollato in uscita ed in esso viene inclusa la segnatura informatica;

d) il messaggio protocollato viene trasmesso dal sistema informatico mittente al sistema di posta elettronica;

e) il sistema di posta elettronica trasmette il messaggio protocollato al sistema informatico ricevente;

f) il messaggio viene protocollato in ingresso dal sistema informatico ricevente. La registrazione viene effettuata utilizzando le informazioni provenienti dalla AOO mittente contenute nella segnatura informatica. Qualora richiesto dalla AOO mittente, il sistema informatico ricevente crea e invia un messaggio di conferma di ricezione;

g) nel caso in cui il sistema rilevi delle anomalie nel messaggio ricevuto, esso genera ed invia un messaggio di notifica di eccezione, contenente la descrizione delle anomalie riscontrate;

h) i documenti informatici contenuti nel messaggio vengono avviati al trattamento presso le unità organizzative o presso gli uffici utenti della AOO ricevente. Ciascuna AOO ricevente stabilisce se e come utilizzare le informazioni opzionali contenute nella segnatura per automatizzare i processi di assegnazione e trattamento dei documenti (le possibili scelte della AOO sulle modalità di trattamento delle informazioni opzionali dovranno, comunque, essere riportate nel manuale di gestione);

i) determinati eventi riguardanti il trattamento presso la AOO ricevente (per esempio, l'attivazione di un procedimento) possono essere accompagnati da un messaggio di aggiornamento, generato automaticamente dal sistema informatico ricevente, qualora ciò sia richiesto dalla AOO mittente;

l) l'eventuale annullamento, a posteriori, della protocollazione viene seguito da un messaggio di comunicazione dell'annullamento stesso alla AOO mittente, il quale viene generato automaticamente dal sistema informatico ricevente.

Un messaggio di posta elettronica può contenere riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via telematica, ovvero a documenti cartacei inviati parallelamente al messaggio protocollato con strumenti tradizionali. Tali riferimenti esterni possono riguardare sia il documento primario che i documenti allegati.

4. Formato di codifica

Come stabilito dall'articolo 15, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, i messaggi scambiati tra le AOO devono essere compatibili con i sistemi di posta elettronica che adottano lo standard SMTP, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 821 e RFC 822.

I dati contenuti nell'intestazione SMTP, ad esempio la data di invio e il mittente, non sono significativi ai fini del trattamento automatico delle informazioni, che sarà svolto dalla AOO destinataria esclusivamente attraverso l'elaborazione della segnatura informatica.

I messaggi sono codificati in base allo standard MIME, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048 e RFC 2049. Tale forma di codifica rappresenta anche la modalità fondamentale di aggregazione di documenti informatici, ai fini della trasmissione in un unico messaggio.

Ciascuna parte di un messaggio è codificata come una *body part*, univocamente identificata nella struttura MIME che codifica il messaggio. Si definisce come *nome* di una *body part* il primo dei valori effettivamente specificati nell'ordine di precedenza descritto dalla seguente lista:

a) il valore del parametro `filename` dell'attributo `Content-Disposition` della *body part* MIME;

b) il valore del parametro `name` dell'attributo `Content-Type` della *body part* MIME.

Il nome di ciascuna *body part* rappresenta l'elemento di collegamento indispensabile tra la segnatura informatica e l'insieme dei documenti informatici aggregati nella struttura MIME. L'uso dei nomi ha anche lo scopo di rendere irrilevante l'ordinamento delle *body part* all'interno della struttura MIME.

5. Messaggio protocollato

Un messaggio protocollato è codificato come una struttura MIME, le cui *body part* corrispondono alle parti componenti.

La *segnatura informatica* è contenuta in una *body part* avente nome `Segnatura.xml`. Tale body part contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla Document Type Definition (DTD) allegata, ovvero la sua versione più recente, ed avente un *root element* di tipo `<Segnatura>`. L'uso del nome `Segnatura.xml` per una *body part* è riservato a questo unico scopo. Ogni variazione, in termini di caratteri maiuscoli e minuscoli, del nome di una *body part* deve essere evitata.

Le amministrazioni che intendono scambiare ulteriori informazioni riguardanti la gestione dei processi o altre esigenze amministrative non previste nella DTD di cui alla presente circolare possono includere nel messaggio uno o più documenti informatici, strutturati secondo un formato direttamente concordato tra le parti, senza estendere o modificare la DTD stessa.

In generale, tutte le *body part* di un messaggio protocollato devono avere un nome univoco, che viene utilizzato nella segnatura informatica per descrivere l'organizzazione del messaggio (per esempio per distinguere il documento primario dagli eventuali allegati). È, tuttavia, possibile che un messaggio protocollato contenga una *body part* priva di nome. Tale *body part* viene

interpretata come il *testo del messaggio* e, nel caso di comunicazioni tra AOO della stessa amministrazione, può rappresentare il documento primario del messaggio stesso, qualora la segnatura informatica contenga un'esplicita indicazione in questo senso.

Dal punto di vista amministrativo, la descrizione del significato di ciascuna *body part* del messaggio protocollato è contenuta nella segnatura informatica. Più precisamente, la segnatura informatica contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nel messaggio protocollato che hanno una rilevanza formale.

6. Messaggi di ritorno

Data la descrizione dello schema di base di scambio di messaggi, oltre ai messaggi di posta elettronica protocollati in uscita dalle AOO mittenti e in ingresso da quelle riceventi, si può identificare una seconda tipologia fondamentale di messaggi nello scambio di posta elettronica tra due AOO, ossia i *messaggi di ritorno.*

Essi sono costituiti da un messaggio di posta elettronica generato dalla AOO ricevente in risposta al verificarsi di determinati eventi. Ciascun messaggio di ritorno può fare riferimento ad un solo messaggio protocollato.

I messaggi di ritorno, inviati da una AOO ricevente a scopo informativo, sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta elettronica protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard MIME. Valgono, inoltre, le stesse convezioni per l'identificazione univoca delle *body part* del messaggio.

È possibile distinguere quattro tipi di messaggio di ritorno:

a) messaggio di conferma di ricezione;

b) messaggio di notifica di eccezione;

c) messaggio di aggiornamento di conferma;

d) messaggio di annullamento protocollazione.

6.1 Messaggio di conferma di ricezione

Il *messaggio di conferma di ricezione* ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente l'avvenuta protocollazione, in ingresso, del messaggio protocollato ricevuto. Il messaggio riporta anche alcune informazioni archivistiche aggiuntive, quale l'identificatore della registrazione di protocollo dei documenti ricevuti, come effettuata dalla AOO ricevente.

Il *messaggio di conferma di ricezione* è inviato soltanto su esplicita richiesta della AOO mittente. Tale richiesta viene indicata nella segnatura informatica del messaggio protocollato originario.

Una conferma di ricezione è codificata come una struttura MIME che contiene almeno una *body part* avente nome `Conferma.xml`. Tale *body part* contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata ed avente un *root element* di tipo `<ConfermaRicezione>`. Il nome `Conferma.xml` è riservato a questa finalità, analogamente a quanto previsto per la segnatura informatica.

Una conferma di ricezione può contenere altri documenti informatici e, inoltre, riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via telematica, previa indicazione riportata nel file `Conferma.xml`. Non possono essere inclusi documenti informatici che siano non strettamente inerenti al messaggio protocollato o, comunque, aventi una rilevanza tale da necessitare una registrazione di protocollo separata.

6.2 Messaggio di notifica di eccezione

Il *messaggio di notifica di eccezione* ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente le anomalie che il messaggio protocollato ricevuto presenta.

Alcuni esempi di messaggi di notifica di eccezione ricorrono nelle seguenti ipotesi:

a) il messaggio protocollato è corrotto o uno dei documenti informatici inclusi non è leggibile;

b) la descrizione del messaggio protocollato riportata nella segnatura informatica non corrisponde alla struttura di codifica (per esempio ad un documento descritto come allegato non corrisponde alcuna *body part* all'interno del messaggio);

c) il formato della segnatura informatica non è conforme alla DTD di cui alla presente circolare ovvero alla sua versione più recente;

d) nel caso di comunicazione tra diverse amministrazioni il documento principale non risulta sottoscritto;

e) la descrizione del destinatario contenuta nella segnatura informatica è errata;

f) la verifica di integrità di uno dei documenti informatici ha dato esito negativo.

A questi motivi di anomalie se ne possono aggiungere altri, propri della AOO ricevente, che dovranno essere indicati nel proprio manuale di gestione. Il motivo che ha generato l'eccezione viene dettagliatamente descritto all'interno del documento XML allegato al messaggio di notifica dell'eccezione.

Un *messaggio di notifica di eccezione* è codificato come una struttura MIME che contiene una *body part* avente nome **Eccezione.xml**. Tale *body part* contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente circolare, ovvero alla sua versione più recente, ed avente un *root element* di tipo **<NotificaEccezione>**. Il nome **Eccezione.xml** è considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica.

6.3 Messaggio di aggiornamento di conferma

Un *messaggio di aggiornamento di conferma* ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente il verificarsi, presso la AOO ricevente, di un evento rilevante, successivo alla protocollazione in ingresso.

Alcuni esempi di eventi che possono generare messaggi di aggiornamento di conferma sono:

a) l'avvenuta assegnazione del documento o dei documenti trasmessi;

b) l'attivazione di un procedimento;

c) la chiusura di un procedimento.

L'invio dei messaggi di aggiornamento di conferma avviene soltanto su esplicita richiesta della AOO mittente. Tale richiesta viene indicata nella segnatura informatica del messaggio protocollato originario e coincide con la richiesta di conferma di ricezione. L'elenco degli eventi specifici che generano un messaggio di aggiornamento è stabilito dalla AOO ricevente ed indicato nel manuale di gestione. Non è previsto che la AOO mittente possa indicare in modo selettivo gli aggiornamenti che intende ricevere.

Un aggiornamento di conferma è codificato come una struttura MIME che contiene almeno una *body part* avente nome **Aggiornamento.xml**. Tale *body part* contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un *root element* di tipo **<AggiornamentoConferma>**. Il nome **Aggiornamento.xml** è considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica.

Le informazioni riportate nel file **Aggiornamento.xml** devono includere quelle riportate nell'originaria conferma di ricezione alla quale l'aggiornamento si riferisce. Un aggiornamento di conferma può contenere altri documenti informatici e riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via telematica, nel rispetto delle modalità previste per una conferma di ricezione.

6.4 Messaggio di annullamento protocollazione

Un *messaggio di annullamento protocollazione* ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente l'annullamento di una registrazione di protocollo in ingresso effettuata dalla AOO ricevente. In questo caso, l'invio di un messaggio di annullamento da parte della AOO ricevente è obbligatorio, anche qualora la AOO mittente non abbia richiesto la conferma di ricezione.

Un messaggio di annullamento è codificato come una struttura MIME che contiene una *body part* avente nome **Annullamento.xml**. Tale *body part* contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un *root element* di tipo **<AnnullamentoProtocollazione>**. Il nome **Annullamento.xml** è considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura informatica. Il file **Annullamento.xml** riporta il motivo dell'annullamento della protocollazione del messaggio e gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento.

7. Riferimenti esterni

Un messaggio protocollato può contenere riferimenti esterni a documenti non contenuti nella struttura MIME che codifica il messaggio. I riferimenti possono riguardare documenti informatici reperibili per via telematica ovvero documenti cartacei inviati, parallelamente al messaggio protocollato, con strumenti tradizionali. Gli eventuali riferimenti esterni a documenti informatici o cartacei devono essere riportati nella segnatura informatica. Non sono invece ammessi i riferimenti esterni MIME codificati da *body part* aventi un tipo **message/external-body**.

In ciascun riferimento a documento informatico reperibile per via telematica deve essere indicato lo *uniform resource identifier* (URI – RFC 1808 e successivi aggiornamenti) univoco per l'accesso. Un simile riferimento può includere anche l'impronta del documento informatico, al fine di garantire l'univocità del documento al quale il messaggio protocollato si riferisce. L'impronta è generata impiegando la funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, *Dedicated Hash-Function 3*, corrispondente alla funzione SHA-1 (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 17, comma 2).

Quando il riferimento riguarda un documento cartaceo trasmesso con modalità tradizionale, deve essere specificato un identificativo univoco che va riportato anche sul corrispondente documento.

8. Segnatura

Come prescritto dall'articolo 18, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la segnatura informatica è codificata in armonia con lo standard *eXtensible Markup Language* – XML 1.0 (raccomandazione W3C del 10 febbraio 1998) secondo la DTD di cui alla presente circolare, ovvero la sua versione più recente, e disponibile presso il sito Internet di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.

Una segnatura informatica, la cui struttura è descritta dettagliatamente nella DTD allegata alla presente circolare, si compone di tre sezioni:

a) la sezione *intestazione* contiene i dati identificativi e le informazioni fondamentali del messaggio;
b) la sezione *riferimenti* contiene le informazioni relative al contesto generale di cui il messaggio fa parte;
c) la sezione *descrizione* contiene le informazioni descrittive riguardanti il contenuto del messaggio.

Le due sezioni *intestazione* e *descrizione* sono obbligatorie mentre la sezione *riferimenti* è opzionale.

8.1 Intestazione

La sezione *intestazione* contiene gli elementi essenziali di identificazione e caratterizzazione amministrativa del messaggio protocollato. La sezione intestazione riporta anche le informazioni relative alla trasmissione del messaggio.

In particolare, la sezione contiene l'identificatore della registrazione relativa al messaggio protocollato in uscita. Tale identificatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riporta i seguenti dati:

a) numero progressivo di protocollo;

b) data di registrazione;

c) indicazione della amministrazione mittente;

d) indicazione della AOO mittente.

Nel caso di un documento trasmesso più di una volta, è obbligatorio riportare nella sezione intestazione anche *l'identificatore di prima registrazione*. Esso coincide con l'identificatore della prima registrazione di protocollo in ingresso, relativo ad un documento originariamente formato all'esterno della pubblica amministrazione, o con l'identificatore della prima registrazione di protocollo in uscita, relativo ad un documento formato all'interno della pubblica amministrazione.

L'identificatore di prima registrazione deve poter essere utilizzato anche negli accessi ai registri di protocollo informatizzati.

8.2 Riferimenti

Nella sezione *riferimenti* sono riportati gli eventuali riferimenti ad altri messaggi protocollati e/o relativi a contesti procedurali o procedimenti.

Per contesto procedurale si intende lo svolgimento di attività amministrative in qualche modo collegate funzionalmente tra loro da parte di una o più unità organizzative associate alla stessa AOO. Le azioni svolte nell'ambito di un contesto procedurale sono finalizzate alla produzione di un risultato, finale o intermedio, destinato ad aver valore anche all'esterno delle unità organizzative coinvolte. Invece, nel procedimento amministrativo, così come disciplinato dalla legge n. 241/1990, il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati è preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo finale.

L'indicazione dei riferimenti ad altri messaggi protocollati e/o contesti procedurali è funzionale all'attivazione, da parte dell'AOO ricevente, di procedure automatiche o semi automatiche per il trattamento dei documenti trasmessi. Ad esempio, nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono più AOO, eventualmente appartenenti a diverse amministrazioni, la presenza di un esplicito riferimento, nei messaggi scambiati, può facilitare l'identificazione automatica o semi-automatica dei fascicoli nei quali collocare i documenti trasmessi o i soggetti a cui assegnarne il trattamento.

8.3 Descrizione

La sezione descrizione contiene le informazioni che descrivono l'organizzazione strutturata e il contenuto del messaggio protocollato.

In particolare, contiene l'indicazione dettagliata del documento primario del messaggio protocollato che può coincidere con il testo del messaggio, ovvero consistere in un documento contenuto in una *body part* con nome.

La sezione descrizione contiene anche l'elenco dettagliato degli eventuali documenti allegati al documento primario. Tale elenco può anche includere la descrizione dell'organizzazione in fascicoli e sotto-fascicoli dei documenti trasmessi.

9. Sicurezza

Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra AOO presenta, in generale, esigenze specifiche in termini di sicurezza. Può essere necessario, infatti, garantire alla AOO ricevente la possibilità di verificare l'autenticità di provenienza e l'integrità del messaggio. Possono sussistere, inoltre, motivi validi per la trasmissione del messaggio in forma cifrata, ad esempio nell'ipotesi di protezione di dati personali sensibili previsti dalla legge n. 675/1996.

La firma digitale apposta sui documenti informatici inclusi nel messaggio garantisce i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio dei singoli documenti. Ulteriori aspetti, quali l'integrità delle parti non firmate – come ad esempio la segnatura – e la riservatezza dell'intero messaggio richiedono l'adozione di altre soluzioni.

Per la trasmissione di messaggi di posta elettronica su reti telematiche non sicure, le AOO possono adottare sistemi di autenticazione e cifratura dei messaggi che hanno a riferimento tecniche basate su chiave pubblica, previa indicazione di ciò nel piano della sicurezza della AOO, previsto dell'articolo 4, comma 1, lettera c, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, e con esplicito riferimento alle regole di interoperabilità di cui alla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000. Per lo scambio su rete sicura (come la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni o altra rete dedicata), l'uso di messaggi securizzati è in generale non necessario.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--

    *************************************************************************
    *                                                                       *
    * Autorita` per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione            *
    *                                                                       *
    * Segnatura.dtd                                                         *
    *                                                                       *
    * Allegato B alla Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28                *
    *   "Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed           *
    *    accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni  *
    *    e associate ai documenti protocollati"                             *
    *                                                                       *
    * versione del 7 maggio 2001                                            *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!--
    *************************************************************************
    *                                                                       *
    * Data di pubblicazione della DTD                                       *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ENTITY % dataPubblicazione "2001-05-07">
<!--

    *************************** ROOT ELEMENT ********************************
    *                                                                       *
    * La DTD prevede cinque possibili "ROOT ELEMENT":                       *
    * - Segnatura                                                           *
    * - ConfermaRicezione                                                   *
    * - AggiornamentoConferma                                               *
    * - NotificaEccezione                                                   *
    * - AnnullamentoProtocollazione                                         *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!--
    *************************** Segnatura ***********************************
    *                                                                       *
    * Si compone di tre sezioni, di cui due obbligatorie (Intestazione e    *
    * Descrizione) ed una opzionale (Riferimenti):                          *
    * - la sezione Intestazione contiene i dati identificativi e le         *
    *   informazioni fondamentali del messaggio;                            *
    * - la sezione Riferimenti contiene le informazioni relative al         *
    *   contesto generale di cui il messaggio fa parte;                     *
    * - la sezione Descrizione contiene le informazioni descrittive         *
    *   riguardanti il contenuto del messaggio.                             *
    *                                                                       *
    * Gli attributi della Segnatura definiscono la versione di riferimento  *
    * del formato ed il linguaggio usato nella definizione                  *
    * dei valori testuali. In questa versione della DTD l'attributo         *
    * "versione" ha valore fisso, pari alla data di prima pubblicazione,    *
    * espressa in formato ISO 8601 esteso (i.e. aaaa-mm-gg).                *
    * L'attributo standard xml:lang ha come valore fisso il token "it"      *
    * (codice standard ISO 639) ed indica l'uso della lingua italiana come  *
```

```
   * default per il contenuto testuale degli elementi XML.               *
   *                                                                     *
   ***********************************************************************

-->
<!ELEMENT Segnatura (Intestazione, Riferimenti?, Descrizione)>
<!ATTLIST Segnatura
      versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
      xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"
>
<!--

   *************************** Intestazione ******************************
   *                                                                     *
   * L'elemento Intestazione e` obbligatorio nella Segnatura Informatica e *
   * contiene gli elementi essenziali di identificazione e               *
   * caratterizzazione amministrativa del Messaggio Protocollato.        *
   * L'elemento Intestazione contiene anche le informazioni relative alla *
   * trasmissione del messaggio, sia dal punto di vista telematico       *
   * che amministrativo.                                                 *
   *                                                                     *
   ***********************************************************************

-->
<!ELEMENT Intestazione (Identificatore, PrimaRegistrazione?,
OraRegistrazione?, Origine, Destinazione+, PerConoscenza*, Risposta?,
Riservato?, InterventoOperatore?, RiferimentoDocumentiCartacei?,
RiferimentiTelematici?, Oggetto, Classifica*, Note?)>
<!--

   *************************** Identificatore ****************************
   *                                                                     *
   * Un elemento Identificatore contiene le informazioni identificative  *
   * minime di protocollo, ai sensi del d.P.R. 445/2000.                 *
   * L'elemento Identificatore inserito al primo livello nell'Intestazione *
   * riporta i dati dell'Identificatore di Registrazione del             *
   * Messaggio Protocollato. Nelle altre posizioni in cui viene utilizzato *
   * nella DTD esso riporta i dati di un generico Identificatore di      *
   * Protocollo il cui significato e` desumibile dal contesto.           *
   *                                                                     *
   * Regole aggiuntive                                                   *
   * - un CodiceAmministrazione e` codificato mediante i caratteri       *
   *   previsti dalla specifica ISO 646 (US-ASCII a 7 bit) ed e` composto *
   *   di lettere maiuscole ([A-Z]), lettere minuscole ([a-z]), cifre    *
   *   decimali ([0-9]) e dal carattere '-';                             *
   * - un CodiceAmministrazione deve avere una lunghezza non superiore a *
   *   8 caratteri.                                                      *
   * - un CodiceAOO e` codificato mediante i caratteri previsti dalla    *
   *   specifica ISO 646 (US-ASCII a 7 bit) ed e` composto da una sequenza *
   *   di lettere maiuscole ([A-Z]), lettere minuscole ([a-z]), cifre    *
   *   decimali ([0-9]) e dal carattere '-';                             *
   * - un CodiceAOO deve avere una lunghezza non superiore a 8 caratteri. *
   * - il NumeroRegistrazione deve essere sempre formato da sette        *
   *   cifre decimali, con giustificazione mediante zeri (e.g. il numero 1 *
   *   deve essere codificato come 0000001);                             *
   * - la DataRegistrazione deve essere in formato ISO 8601 esteso       *
   *   (i.e. aaaa-mm-gg).                                                *
   *                                                                     *
   * Regole di corrispondenza                                            *
   * - il CodiceAmministrazione deve essere un codice valido ai sensi    *
   *   del d.P.R. 445/2000 e del d.P.C.M 31/10/2000;                     *
```

```
    * - il CodiceAOO deve corrispondere ad un codice valido attribuito      *
    *   dalla amministrazione di cui la AOO fa parte (come previsto dal     *
    *   d.P.R. 445/2000 e dal d.P.C.M 31/10/2000).                          *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Identificatore (CodiceAmministrazione, CodiceAOO,
NumeroRegistrazione, DataRegistrazione)>
<!ELEMENT CodiceAmministrazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceAOO (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroRegistrazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataRegistrazione (#PCDATA)>
<!--

    ************************** PrimaRegistrazione *************************
    *                                                                       *
    * La PrimaRegistrazione si riferisce all'Identificatore di              *
    * Registrazione primario, cioe` attribuito per primo ad un Documento    *
    * Protocollato che viene ritrasmesso piu` volte.                        *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - la PrimaRegistrazione deve essere specificata solo se non coincide  *
    *   con l'Identificatore del Messaggio Protocollato.                    *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT PrimaRegistrazione (Identificatore)>
<!--

    ************************** OraRegistrazione ***************************
    *                                                                       *
    * L'elemento OraRegistrazione riporta l'ora di creazione della          *
    * Registrazione di Protocollo del Messaggio Protocollato.               *
    *                                                                       *
    * L'attributo tempo descrive il tipo di misurazione temporale           *
    * utilizzata.                                                           *
    * Il token "locale" indica il tempo locale non sincronizzato del        *
    * sistema dove la Registrazione di Protocollo e` stata creata.          *
    * Il token "rupa" indica il tempo sincronizzato di RUPA.                *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - l'OraRegistrazione deve essere in formato ISO 8601 esteso           *
    *   (i.e. hh:mm:ss[,ddd] - ad esempio 16:09:19,710;                     *
    *   si noti che l'indicazione dei millisecondi e` opzionale).           *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT OraRegistrazione (#PCDATA)>
<!ATTLIST OraRegistrazione
      tempo (locale | rupa | NMTOKEN) "locale"
>
<!--

    ************************** Origine ************************************
    *                                                                       *
    * L'elemento Origine riporta i dati telematici ed amministrativi del    *
    * mittente del Messaggio Protocollato.                                  *
    *                                                                       *
```

```
    * Regole di corrispondenza                                            *
    * - la descrizione dell'Origine deve essere specificata nel modo piu`  *
    *   completo possibile.                                               *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************

-->
<!ELEMENT Origine (IndirizzoTelematico, Mittente)>
<!--

    ************************** Destinazione ******************************
    *                                                                     *
    * Ciascun elemento Destinazione contiene i dati telematici ed         *
    * amministrativi di un singolo destinatario del Messaggio Protocollato. *
    *                                                                     *
    * L'attributo confermaRicezione indica la richiesta di invio di una   *
    * Conferma di Ricezione da parte del destinatario.                    *
    *                                                                     *
    * Regole di corrispondenza                                            *
    * - se la Destinazione del Messaggio Protocollato e` una pubblica     *
    *   amministrazione  l'IndirizzoTelematico indicato deve corrispondere *
    *   a quello della casella istituzionale della AOO destinataria, ai   *
    *   sensi dell'art. 15 comma 3 del d.P.C.M. 31/10/00.                  *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************

-->
<!ELEMENT Destinazione (IndirizzoTelematico, Destinatario*)>
<!ATTLIST Destinazione
      confermaRicezione (si | no) "no"
>
<!--

    ************************** PerConoscenza *****************************
    *                                                                     *
    * Ciascun elemento PerConoscenza contiene i dati telematici ed        *
    * amministrativi di un destinatario per conoscenza del Messaggio      *
    * Protocollato.                                                       *
    *                                                                     *
    * L'attributo confermaRicezione indica la richiesta di invio di una   *
    * Conferma di Ricezione da parte del destinatario per conoscenza.     *
    *                                                                     *
    * Regole di corrispondenza                                            *
    * - se la destinazione PerConoscenza del Messaggio Protocollato e` una *
    *   pubblica amministrazione l'IndirizzoTelematico indicato deve      *
    *   corrispondere a quello della casella istituzionale della AOO      *
    *   destinataria.                                                     *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************

-->
<!ELEMENT PerConoscenza (IndirizzoTelematico, Destinatario*)>
<!ATTLIST PerConoscenza
      confermaRicezione (si | no) "no"
>
<!--

    ************************** Risposta **********************************
    *                                                                     *
    * L'elemento Risposta indica un indirizzo telematico da utilizzarsi per *
    * le risposte automatiche (i.e. ConfermaRicezione, NotificaEccezione,  *
```

```
     * AggiornamentoConferma, AnnullamentoProtocollazione).                    *
     * Tale indirizzo viene specificato solo se non coincidente con            *
     * l'indirizzo telematico indicato nell'elemento Origine.                  *
     *                                                                         *
     * Regole di corrispondenza                                                *
     * - dato che Conferme di Ricezione, Messaggi di Notifica di Eccezione,    *
     *   Aggiornamenti di Conferma, Annullamenti di Protocollazione non sono   *
     *   soggetti a protocollazione, l'IndirizzoTelematico indicato            *
     *   nell'elemento Risposta puo` essere diverso da quello di una casella   *
     *   istituzionale.                                                        *
     *                                                                         *
     ***************************************************************************

-->
<!ELEMENT Risposta (IndirizzoTelematico)>
<!--
     *************************** IndirizzoTelematico ************************
     *                                                                         *
     * Un IndirizzoTelematico contiene un indirizzo, ad esempio di posta       *
     * elettronica, utilizzato per la trasmissione telematica.                 *
     *                                                                         *
     * L'attributo tipo di indirizzo telematico specificato.                   *
     * Il token "smtp" indica un indirizzo SMTP, il token "uri" indica la      *
     * specifica di un indirizzo telematico tramite la sintassi delle URI.     *
     * Il formato libero (NMTOKEN) e` da utilizzarsi per l'indicazione di      *
     * tipo di sistemi di messaging diversi da quelli utilizzati su internet   *
     * (e.g. sistemi proprietari).                                             *
     *                                                                         *
     * Regole aggiuntive                                                       *
     * - il contenuto dell'elemento IndirizzoTelematico di tipo "smtp"         *
     *   deve essere sintatticamente conforme a quanto previsto dalla          *
     *   specifica pubblica RFC 822;                                           *
     * - il contenuto dell'elemento IndirizzoTelematico di tipo "uri"          *
     *   deve essere sintatticamente conforme a quanto previsto dalla          *
     *   specifica pubblica RFC 1738.                                          *
     *                                                                         *
     * Regole di corrispondenza                                                *
     * - non e` ammesso l'uso del tipo "uri" per l'indicazione di un           *
     *   indirizzo SMTP (i.e. tramite una URI "mailto:");                      *
     * - qualunque sia il tipo di protocollo di trasporto telematico           *
     *   adottato, la specifica di un IndirizzoTelematico deve essere          *
     *   completa e non ambigua.                                               *
     *                                                                         *
     ***************************************************************************

-->
<!ELEMENT IndirizzoTelematico (#PCDATA)>
<!ATTLIST IndirizzoTelematico
      tipo (smtp | uri | NMTOKEN) "smtp"
      note CDATA #IMPLIED
>
<!--
     *************************** InterventoOperatore ************************
     *                                                                         *
     * L'elemento InterventoOperatore esprime la richiesta di intervento di    *
     * un Operatore ai fini della protocollazione e/o smistamento del          *
     * Messaggio Protocollato (invece di una protocollazione e/o smistamento   *
     * che potrebbe essere automatica). Puo` contenere un testo che descrive   *
     * i motivi della richiesta.                                               *
     *                                                                         *
     ***************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT InterventoOperatore (#PCDATA)>
<!--

    *************************** Riservato ***********************************
    *                                                                       *
    * L'elemento Riservato esprime la richiesta di trattamento riservato    *
    * del Messaggio Protocollato. Puo` contenere un testo che descrive i    *
    * motivi della richiesta                                                *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Riservato (#PCDATA)>
<!--

    *************************** RiferimentoDocumentiCartacei ****************
    *                                                                       *
    * L'elemento RiferimentoDocumentiCartacei e` indice della presenza nel  *
    * Messaggio Protocollato di riferimenti esterni a Documenti Cartacei e  *
    * quindi della necessita` di effettuare una validazione manuale della   *
    * corrispondenza tra i dati riportati nella Segnatura Informatica sui   *
    * documenti in questione.                                               *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT RiferimentoDocumentiCartacei EMPTY>
<!--

    *************************** RiferimentiTelematici **********************
    *                                                                       *
    * L'elemento RiferimentiTelematici e` indice della presenza nel         *
    * Messaggio Protocollato di riferimenti esterni a Documenti Informatici *
    * dislocati in una posizione remota (e.g. repositorio condiviso).      *
    *                                                                       *
    * La collocazione effettiva dei Documenti Informatici e` indicata       *
    * all'interno dell'elemento Documento.                                  *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT RiferimentiTelematici EMPTY>
<!--

    *************************** Oggetto *************************************
    *                                                                       *
    * L'elemento Oggetto contiene la descrizione testuale dell'oggetto del  *
    * messaggio.                                                            *
    * La descrizione testuale contenuta nell'elemento Oggetto dovrebbe      *
    * essere significativa e dovrebbe avere una lunghezza congrua,          *
    * tipicamente almeno 30 caratteri.                                      *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Oggetto (#PCDATA)>
<!--

    *************************** Classifica **********************************
    *                                                                       *
    * L'elemento Classifica contiene l'indicazione di una Classifica.       *
    * Inserito al primo livello nell'Intestazione, l'elemento Classifica    *
```

```
    * indica la Classifica del Messaggio Protocollato.                     *
    * Nelle altre posizioni in cui viene utilizzato nella DTD tale elemento *
    * indica una Classifica attribuibile all'elemento che ne costituisce    *
    * il contesto.                                                          *
    *                                                                       *
    *************************************************************************


-->
<!ELEMENT Classifica (CodiceAmministrazione?, CodiceAOO?, Denominazione?,
Livello+)>
<!ELEMENT Denominazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Livello (#PCDATA)>
<!ATTLIST Livello
      nome CDATA #IMPLIED
>
<!--

    *************************** Identificativo *****************************
    *                                                                      *
    * Un Identificativo e` un codice che consente di identificare          *
    * univocamente un'entita` dal punto di vista amministrativo            *
    *                                                                      *
    * La forma dell'Identificativo puo` essere stabilita dalla             *
    * amministrazione che lo attribuisce. Un Identificativo deve essere    *
    * compatibile con la formazione di un identificativo telematico come   *
    * URI, cioe` Uniform Resource Identifier (RFC 1738).                   *
    *                                                                      *
    * Regole aggiuntive                                                    *
    * - un Identificativo e` codificato mediante i caratteri previsti dalla *
    *   specifica ISO 646 (US-ASCII a 7 bit) ed e` composto da una sequenza *
    *   di lettere maiuscole ([A-Z]), lettere minuscole ([a-z]), cifre     *
    *   decimali ([0-9]) e dai caratteri '.', '-' e '_'.                   *
    * - un Identificativo deve avere una lunghezza non superiore a 32      *
    *   caratteri.                                                         *
    *                                                                      *
    ************************************************************************


-->
<!ELEMENT Identificativo (#PCDATA)>
<!--

    *************************** Note ***************************************
    *                                                                      *
    * Un elemento Note contiene delle note esplicative in formato testuale. *
    * All'interno dell'elemento Note non e` consentito l'inserimento di    *
    * testo altrimenti strutturato, ad esempio un frammento di codice XML. *
    *                                                                      *
    ************************************************************************


-->
<!ELEMENT Note (#PCDATA)>
<!--

    *************************** Mittente ***********************************
    *                                                                      *
    * La descrizione di un mittente o destinatario istituzionale in forma  *
    * estesa e strutturata si configura come la descrizione di un percorso *
    * all'interno di una struttura organizzativa.                          *
```

```
    * Il formato di descrizione di tale percorso e` compatibile con lo      *
    * schema dell'indice delle pubbliche amministrazioni previsto dal      *
    * d.P.C.M. 31/10/00.                                                    *
    *                                                                       *
    * E` comunque prevista la possibilita` di descrizioni non strutturate, *
    * cioe` interamente testuali, di parte o di tutti gli elementi          *
    * coinvolti al fine di garantire la compatibilita` con sistemi          *
    * informatici realizzati che utilizzano dati in forma non strutturata o *
    * in una forma strutturata non compatibile con quella descritta.        *
    * Se utilizzata, la descrizione testuale non deve tuttavia contenere    *
    * forme di strutturazione surrettizia (e.g. uso di                      *
    * "comma-separated values"). Il ricorso a descrizioni testuali non      *
    * strutturate andrebbe evitato qualora possibile.                       *
    *                                                                       *
    * L'elemento Mittente descrive il mittente del Messaggio Protocollato.  *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - la Denominazione della AOO mittente deve corrispondere al CodiceAOO *
    *   indicato nell'Identificatore del Messaggio Protocollato;            *
    * - la Denominazione della AOO mittente deve corrispondere              *
    *   all'IndirizzoTelematico della casella istituzionale indicata nel   *
    *   Mittente.                                                           *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Mittente (Amministrazione, AOO)>
<!--

    ************************** Destinatario *******************************
    *                                                                       *
    * L'elemento Destinatario descrive un destinatario del Messaggio       *
    * Protocollato.                                                         *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - la descrizione del Destinatario deve includere come minimo la      *
    *   Denominazione della Amministrazione oppure una Denominazione       *
    *   generica oppure il riferimento ad una Persona fisica.               *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - qualora specificata, la Denominazione della AOO destinataria deve  *
    *   corrispondere all'IndirizzoTelematico della casella istituzionale  *
    *   indicata nel Mittente.                                              *
    *                                                                       *
    * Si noti che la specifica del Destinatario e` opzionale e pertanto    *
    * l'inserimento di un simile elemento privo di informazioni            *
    * significative e` inutile.                                             *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Destinatario (((Amministrazione, AOO?) | (Denominazione, Persona*)
| Persona+), IndirizzoTelematico?, Telefono*, Fax*, IndirizzoPostale?)>
<!--

    ************************** Amministrazione ****************************
    *                                                                       *
    * Un elemento Amministrazione rappresenta l'elemento radice della      *
    * descrizione estesa e strutturata di un mittente o destinatario       *
```

```
    * istituzionale, inteso come percorso all'interno di una struttura      *
    * organizzativa.                                                         *
    *                                                                        *
    * Regole aggiuntive                                                      *
    * - il CodiceAmministrazione dovrebbe essere incluso solo quando        *
    *   l'elemento Amministrazione compare nel contesto di un elemento      *
    *   Destinatario.                                                        *
    *                                                                        *
    **************************************************************************

-->
<!ELEMENT Amministrazione (Denominazione, CodiceAmministrazione?,
(UnitaOrganizzativa | ((Ruolo | Persona)*, IndirizzoPostale,
IndirizzoTelematico*, Telefono*, Fax*)))>
<!--

    *************************** UnitaOrganizzativa **************************
    *                                                                        *
    * Un elemento UnitaOrganizzativa rappresenta un elemento nel percorso   *
    * che costituisce della descrizione di un indirizzo.                     *
    *                                                                        *
    * L'attributo tipo descrive il tipo di unita` organizzativa.             *
    * Un'unita` organizzativa temporanea potrebbe essere infatti istituita  *
    * in una amministrazione a fronte di eventi speciali o per emergenza.   *
    *                                                                        *
    **************************************************************************

-->
<!ELEMENT UnitaOrganizzativa (Denominazione, Identificativo?,
(UnitaOrganizzativa | ((Ruolo | Persona)*, IndirizzoPostale,
IndirizzoTelematico*, Telefono*, Fax*)))>
<!ATTLIST UnitaOrganizzativa
      tipo (permanente | temporanea) "permanente"
>
<!--

    *************************** AOO *****************************************
    *                                                                        *
    * Un elemento AOO specifica la Denominazione ed eventualmente il        *
    * CodiceAOO. Non e` necessario che tale specifica contenga altre        *
    * informazioni dato il contesto in cui questo elemento puo` essere      *
    * inserito.                                                              *
    *                                                                        *
    * Regole aggiuntive                                                      *
    * - il CodiceAOO dovrebbe essere incluso solo quando l'elemento AOO     *
    *   compare nel contesto di un elemento Destinatario.                    *
    *                                                                        *
    **************************************************************************

-->
<!ELEMENT AOO (Denominazione, CodiceAOO?)>
<!--

    *************************** Ruolo ***************************************
    *                                                                        *
    * Un elemento Ruolo contiene la specifica del ruolo ricoperto da una    *
    * persona fisica.                                                        *
    *                                                                        *
    **************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT Ruolo (Denominazione, Identificativo?, Persona?)>
<!--

    *************************** Persona *************************************
    *                                                                       *
    * Un elemento Persona contiene la specifica di un riferimento ad una    *
    * persona fisica.                                                       *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Persona ((Denominazione | (Nome?, Cognome, Titolo?,
CodiceFiscale?)), Identificativo?)>
<!ATTLIST Persona
      id ID #IMPLIED
      rife IDREF #IMPLIED
>
<!ELEMENT Nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT Titolo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!--

    *************************** IndirizzoPostale ****************************
    *                                                                       *
    * Un IndirizzoPostale indica tipicamente la sede di un'unita`           *
    * organizzativa o amministrazione o l'indirizzo di un cittadino o altro *
    * ente esterno alla pubblica amministrazione.                           *
    *                                                                       *
    * L'attributo dug (i.e. Denominazione Urbanistica Generica)             *
    * dell'elemento Toponimo consente di definire informazioni come "Via",  *
    * "Viale" o "Piazza", mentre il contenuto testuale dell'elemento ne     *
    * indica il toponimo (e.g. "Verdi", "XX Settembre").                    *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - il valore dell'attributo opzionale codiceISTAT dell'elemento Comune *
    *   deve essere formato da sei cifre decimali con giustificazione       *
    *   mediante zeri(e.g. "018190");                                       *
    * - il valore testuale dell'elemento opzionale Nazione indica la        *
    *   codifica internazionale della nazione specificata nell'indirizzo    *
    *   in formato standard ISO 3166-1-Alpha-2. Qualora l'elemento non sia  *
    *   presente o il suo valore non specificato la nazione va interpretata *
    *   come Italia identificata dal codice "IT";                           *
    *   la lunghezza per questo elemento e' pari a 2 caratteri;             *
    * - il valore testuale dell'elemento Provincia deve essere formato da   *
    *   due lettere maiuscole (e.g. "RM" per Roma, "PA" per Palermo, etc.); *
    * - il valore testuale dell'elemento Civico qualora si riferisca ad un  *
    *   indirizzo privo del numero civico deve contenere                    *
    *   l'espressione "snc".                                                *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT IndirizzoPostale (Denominazione | (Toponimo, Civico, CAP, Comune,
Provincia, Nazione?))>
<!ELEMENT Toponimo (#PCDATA)>
<!ATTLIST Toponimo
      dug CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Civico (#PCDATA)>
<!ELEMENT CAP (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT Comune (#PCDATA)>
<!ATTLIST Comune
      codiceISTAT CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Provincia (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nazione (#PCDATA)>
<!ELEMENT Telefono (#PCDATA)>
<!ATTLIST Telefono
      note CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Fax (#PCDATA)>
<!ATTLIST Fax
      note CDATA #IMPLIED
>
<!--

    *************************** Riferimenti ***********************************
    *                                                                         *
    * L'elemento opzionale Riferimenti contiene i riferimenti ad altri        *
    * Messaggi Protocollati e/o Contesti Procedurali (o in particolare a      *
    * Procedimenti).                                                          *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************


-->
<!ELEMENT Riferimenti (Messaggio | ContestoProcedurale | Procedimento)+>
<!--

    *************************** Messaggio *************************************
    *                                                                         *
    * Un elemento Messaggio indica un riferimento ad un Messaggio.            *
    *                                                                         *
    * Regole di corrispondenza                                                *
    * - nella indicazione di un riferimento ad un Messaggio Protocollato      *
    *   deve essere usato l'Identificatore attribuito dalla AOO mittente;     *
    * - deve anche essere specificato l'Identificatore di prima               *
    *   registrazione, come definito precedentemente, se e solo se esso non   *
    *   coincide con il precedente.                                           *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************


-->
<!ELEMENT Messaggio ((Identificatore | DescrizioneMessaggio),
PrimaRegistrazione?)>
<!--

    *************************** DescrizioneMessaggio **************************
    *                                                                         *
    * Un elemento DescrizioneMessaggio descrive un riferimento ad un          *
    * Messaggio non protocollato.                                             *
    *                                                                         *
    * Regole di corrispondenza                                                *
    * - l'elemento DescrizioneMessaggio deve essere utilizzato solo per i     *
    *   riferimenti a Messaggi non protocollati;                              *
    * - la DescrizioneMessaggio riporta i dati identificativi di              *
    *   trasmissione (e.g. i dati SMTP).                                      *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT DescrizioneMessaggio (#PCDATA)>
<!--
    *************************** ContestoProcedurale *************************
    *                                                                       *
    * Un elemento ContestoProcedurale indica un riferimento ad un           *
    * Contesto Procedurale ovvero lo svolgimento di un generico complesso   *
    * di attivita` amministrative in qualche modo collegate.                *
    *                                                                       *
    * Un Contesto procedurale e` pertanto un elemento aggregante di         *
    * attivita` svolte all'interno di una o piu` Unita` Organizzative       *
    * associate alla stessa AOO; le azioni svolte nell'ambito di un         *
    * Contesto Procedurale sono finalizzate alla produzione di un           *
    * risultato, finale o intermedio, che ha valore anche all'esterno       *
    * delle Unita` Organizzative coinvolte.                                 *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - la DataAvvio deve essere in formato ISO 8601 esteso                 *
    *   (i.e. aaaa-mm-gg - ad esempio 1963-07-15).                          *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - la forma dell'Identificativo puo` essere stabilita dalla AOO che lo *
    *   attribuisce, tuttavia il contenuto di tale elemento deve essere     *
    *   sufficiente per l'identificazione univoca del corrispondente        *
    *   Contesto Procedurale;                                               *
    * - anche il TipoContestoProcedurale puo` essere stabilito dalla AOO    *
    *   che attribuisce l'Identificativo; tuttavia non sono ammessi tipi    *
    *   che corrispondono a Procedimenti (ai sensi della l. 241/90),        *
    *   per cui si deve utilizzare un elemento Procedimento.                *
    *                                                                       *
    *************************************************************************
-->
<!ELEMENT ContestoProcedurale (CodiceAmministrazione, CodiceAOO,
Identificativo, TipoContestoProcedurale?, Oggetto?, Classifica*, DataAvvio?,
Note?)>
<!ATTLIST ContestoProcedurale
      id ID #IMPLIED
      rife IDREF #IMPLIED
>
<!ELEMENT TipoContestoProcedurale (#PCDATA)>
<!ELEMENT DataAvvio (#PCDATA)>
<!--
    *************************** Procedimento ********************************
    *                                                                       *
    * Un elemento Procedimento indica un riferimento ad un Procedimento     *
    * (ai sensi della l. 241/90) ed e` formalmente identico all'elemento    *
    * ContestoProcedurale, con l'aggiunta degli elementi Responsabile e     *
    * DataTermine.                                                          *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - la DataTermine deve essere in formato ISO 8601 esteso               *
    *   (i.e. aaaa-mm-gg).                                                  *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - la forma dell'Identificativo puo` essere stabilita dalla AOO        *
    *   che lo attribuisce, tuttavia il contenuto di tale elemento deve     *
    *   essere sufficiente per l'identificazione univoca del corrispondente *
    *   Procedimento.                                                       *
    *                                                                       *
    *************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT Procedimento (CodiceAmministrazione, CodiceAOO, Identificativo,
TipoProcedimento?, Oggetto?, Classifica*, Responsabile?, DataAvvio?,
DataTermine?, Note?)>
<!ATTLIST Procedimento
      id ID #IMPLIED
      rife IDREF #IMPLIED
>
<!ELEMENT TipoProcedimento (#PCDATA)>
<!ELEMENT Responsabile (Persona)>
<!ELEMENT DataTermine (#PCDATA)>
<!--

    *************************** Descrizione *********************************
    *                                                                       *
    * L'elemento opzionale Descrizione contiene la descrizione strutturata  *
    * del contenuto del Messaggio Protocollato.                             *
    *                                                                       *
    * L'elemento Documento si riferisce al Documento primario del Messaggio *
    * protocollato se questo viene inviato da una AOO di una amministrazione*
    * ad una AOO di una diversa amministrazione. In tal caso il Documento   *
    * deve essere sottoscritto secondo le norme stabilite dal d.P.R.        *
    * 445/2000.                                                             *
    *                                                                       *
    * I Documenti primari riguardanti scambi tra AOO della stessa           *
    * amministrazione possono essere indicati nell'elemento Documento o,    *
    * in alternativa, nell'elemento TestoDelMessaggio. Se indicati nell'    *
    * elemento Documento possono eventualmente essere sottoscritti secondo  *
    * le modalità espresse nell'art. 5 della delibera AIPA 51/2000.         *
    *                                                                       *
    * Regole aggiuntive                                                     *
    * - l'elemento Descrizione deve essere presente in una Segnatura        *
    *   Informatica, in quanto permette di interpretare la struttura MIME   *
    *   che rappresenta il Messaggio Protocollato.                          *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Descrizione ((Documento | TestoDelMessaggio), Allegati?, Note?)>
<!--

    *************************** Documento************************************
    *                                                                       *
    * Un elemento Documento specifica un riferimento ad un Documento che    *
    * costituisce parte integrante del Messaggio Protocollato.              *
    * L'indicazione dei riferimento a Documenti rappresenta un aspetto      *
    * cruciale per l'efficacia delle indicazioni tecniche specifiche qui    *
    * contenute.                                                            *
    *                                                                       *
    * Si possono avere tre tipi di riferimenti, definiti dal valore         *
    * dell'attributo tipoRiferimento di Documento:                          *
    * 1) "MIME"                                                             *
    *    riferimento a un Documento Informatico contenuto nella struttura   *
    *    MIME che costituisce il messaggio;                               *
    * 2) "telematico"                                                       *
    *    riferimento esterno a un Documento Informatico comunque            *
    *    reperibile per altra via (e.g. in un repositorio condiviso);       *
    * 3) "cartaceo"                                                         *
    *    riferimento esterno a un Documento Cartaceo trasmesso per via      *
    *    tradizionale (e.g. spedizione postale o tramite posta interna).    *
```

```
     * Gli attributi id e nome di Documento caratterizzano dal punto vista     *
     * tecnico il riferimento al Documento effettivo. Il significato degli    *
     * attributi varia a seconda del tipo di riferimento. In particolare:     *
     *                                                                        *
     * - Per i riferimenti di tipo "MIME", il valore dell'attributo nome      *
     * corrisponde al valore del parametro filename dell'attributo            *
     * Content-Disposition o, in subordine, al valore del parametro name      *
     * dell'attributo Content-Type specificato per una body part della        *
     * struttura MIME. L'attributo id puo` essere utilizzato allo scopo di    *
     * definire un identificatore univoco del riferimento nell'ambito della   *
     * struttura XML.                                                         *
     *                                                                        *
     * - Nel caso di un riferimento di tipo "telematico" l'attributo id puo`  *
     * essere utilizzato allo scopo di definire un identificatore univoco     *
     * del riferimento nell'ambito della struttura XML.                       *
     *                                                                        *
     * - Nel caso di un riferimento di tipo "cartaceo" il valore              *
     * dell'attributo id corrisponde al valore dell'identificativo del        *
     * Documento Cartaceo e deve essere sempre specificato per i Documenti    *
     * Cartacei non protocollati, che non hanno quindi un Identificatore di   *
     * Registrazione riportato nell'elemento PrimaRegistrazione. Nel caso di  *
     * un Documento Cartaceo privo di identificativo, l'attributo id puo`     *
     * essere specificato al solo scopo di definire un identificatore         *
     * univoco del riferimento nell'ambito della struttura XML. Viceversa,    *
     * l'attributo nome non ha alcun significato e non deve quindi essere     *
     * utilizzato.                                                            *
     *                                                                        *
     * L'attributo tipoMIME va utilizzato solo per riferimenti a Documenti    *
     * Informatici.                                                           *
     *                                                                        *
     * Regole aggiuntive                                                      *
     * - devono essere rispettate le regole sopra descritte per l'uso degli   *
     *   attributi di Documento.                                              *
     *                                                                        *
     * Regole di corrispondenza                                               *
     * - devono essere rispettate le regole di corrispondenza sopra           *
     *   descritte per il significato dei valori degli attributi di           *
     *   Documento.                                                           *
     *                                                                        *
     ************************************************************************

-->
<!ELEMENT Documento ((CollocazioneTelematica, Impronta?)?, TitoloDocumento?,
PrimaRegistrazione?, TipoDocumento?, Oggetto?, Classifica*, NumeroPagine?,
Note?)>
<!ATTLIST Documento
      id ID #IMPLIED
      rife IDREF #IMPLIED
      nome CDATA #IMPLIED
      tipoMIME CDATA #IMPLIED
      tipoRiferimento (MIME | telematico | cartaceo) "MIME"
>
<!--

     *************************** TitoloDocumento *****************************
     *                                                                        *
     * L'elemento opzionale TitoloDocumento contiene l'indicazione del        *
     * titolo esteso del documento a scopo amministrativo.                    *
     *                                                                        *
     ************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT TitoloDocumento (#PCDATA)>
<!--

    **************************** TipoDocumento ********************************
    *                                                                         *
    * L'elemento opzionale TipoDocumento contiene l'indicazione del tipo di  *
    * documento dal punto di vista amministrativo (e.g. circolare, nota      *
    * informativa).                                                           *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************

-->
<!ELEMENT TipoDocumento (#PCDATA)>
<!--

    **************************** NumeroPagine *********************************
    *                                                                         *
    * L'elemento opzionale NumeroPagine contiene l'indicazione del numero    *
    * delle pagine che compongono il documento                               *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************

-->
<!ELEMENT NumeroPagine (#PCDATA)>
<!--
    **************************** CollocazioneTelematica, Impronta ************
    *                                                                         *
    * Un riferimento esterno di tipo "telematico" comporta la                *
    * specificazione di un riferimento esterno come URI, cioe` Uniform       *
    * Resource Identifier (RFC 1738), all'interno di un elemento di tipo     *
    * CollocazioneTelematica. Ad un riferimento esterno di questo tipo puo`  *
    * anche essere associata un'impronta.                                    *
    *                                                                         *
    * Regole aggiuntive                                                       *
    * - un elemento CollocazioneTelematica ed, eventualmente, Impronta deve  *
    *   essere presente in un Documento se e solo se il valore               *
    *   dell'attributo tipoRiferimento  e` "telematico".                     *
    * - il contenuto dell'elemento CollocazioneTelematica deve essere        *
    *   sintatticamente conforme a quanto previsto dalla specifica           *
    *   pubblica RFC 1738.                                                    *
    *                                                                         *
    * Regole di corrispondenza                                                *
    * - l'Impronta, se presente, deve corrispondere al Documento             *
    *   Informatico indicato nell'elemento CollocazioneTelematica.           *
    *                                                                         *
    * Si assume comunque che l'accettazione in ingresso di Messaggi          *
    * Protocollati che contengono riferimenti esterni a Documenti            *
    * Informatici costituisca una scelta di gestione da parte dell'AOO       *
    * ricevente. Pertanto, tale accettazione potrebbe essere limitata ad     *
    * alcuni mittenti istituzionali o negata del tutto. Di quest'aspetto     *
    * deve essere contenuta indicazione nel manuale di gestione della AOO.   *
    *                                                                         *
    ***************************************************************************

-->
<!ELEMENT CollocazioneTelematica (#PCDATA)>
<!ELEMENT Impronta (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impronta
       algoritmo CDATA #FIXED "SHA-1"
       codifica CDATA #FIXED "base64"
>
<!--
```

```
    *************************** TestoDelMessaggio ***************************
    *                                                                       *
    * La presenza dell'elemento TestoDelMessaggio nella Segnatura           *
    * Informatica indica che il Testo del Messaggio e` da considerarsi dal  *
    * punto di vista formale come il Documento primario e deve essere       *
    * considerato nella Registrazione di Protocollo. In assenza di tale     *
    * indicazione il Testo del Messaggio viene semplicemente ignorato.      *
    * La possibilità di considerare il Testo del Messaggio come documento   *
    * primario e` consentita solo per scambi tra AOO di una stessa          *
    * amministrazione. Nel caso di scambi tra AOO appartenenti ad           *
    * amministrazioni diverse il Testo del Messaggio viene ignorato ai fini *
    * della protocollazione.                                                *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT TestoDelMessaggio EMPTY>
<!ATTLIST TestoDelMessaggio
      id CDATA #IMPLIED
      tipoMIME CDATA #IMPLIED
      tipoRiferimento NMTOKEN #FIXED "MIME"
>
<!--
    *************************** Allegati ************************************
    *                                                                       *
    * L'elemento opzionale Allegati contiene una lista di elementi          *
    * Documento o Fascicolo. Lo scopo di tale lista e` quello di fornire    *
    * una descrizione, possibilmente strutturata, dei Documenti allegati al *
    * Documento primario.                                                   *
    * Piu` precisamente, il contenuto dell'elemento Allegati ha due scopi:  *
    * 1) descrivere l'elenco dei Documenti allegati;                        *
    * 2) descrivere la struttura dal punto di vista amministrativo del      *
    *    Messaggio Protocollato, in termini di organizzazione in Fascicoli  *
    *    dei Documenti inclusi.                                             *
    * E` quindi anche possibile che, nella descrizione della struttura,     *
    * si faccia riferimento piu` volte allo stesso Documento, incluso il    *
    * Documento primario (e.g. Documenti logicamente appartenenti a piu` di *
    * un Fascicolo).                                                        *
    *                                                                       *
    * Regole di corrispondenza                                              *
    * - la citazione multipla di uno stesso Documento nella descrizione     *
    *   strutturale contenuta in Allegati deve essere resa utilizzando il   *
    *   meccanismo XML degli ID/IDREF. In altri termini, il riferimento     *
    *   effettivo al Documento deve essere specificato una sola volta e     *
    *   accompagnato dalla definizione dell'attributo id di Documento; gli  *
    *   altri riferimenti vengono specificati utilizzando l'attributo rife. *
    *                                                                       *
    * Si veda in proposito anche la definizione dell'elemento Documento     *
    * descritta precedentemente.                                            *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

-->
<!ELEMENT Allegati (Documento | Fascicolo)+>
<!--
    *************************** Fascicolo ***********************************
    *                                                                       *
    * Un elemento Fascicolo descrive l'aggregazione di Documenti o altri    *
    * Fascicoli.                                                            *
    *                                                                       *
    *************************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT Fascicolo (CodiceAmministrazione?, CodiceAOO?, Oggetto?,
Identificativo?, Classifica*, Note?, (Documento | Fascicolo)+)>
<!ATTLIST Fascicolo
      id ID #IMPLIED
      rife IDREF #IMPLIED
>
<!--

    ************************** ConfermaRicezione **************************
    *                                                                     *
    * In generale, un Messaggio di Conferma di Ricezione contiene un      *
    * Documento XML avente una ConfermaRicezione come "ROOT ELEMENT".     *
    * Un elemento ConfermaRicezione riporta l'Identificatore di protocollo *
    * attribuito al Messaggio dal ricevente e la descrizione del          *
    * MessaggioRicevuto.                                                  *
    * Per gli attributi di ConfermaRicezione valgono le stesse            *
    * considerazioni svolte per gli attributi dell'elemento Segnatura.    *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************


-->
<!ELEMENT ConfermaRicezione (Identificatore, MessaggioRicevuto, Riferimenti?,
Descrizione?)>
<!ATTLIST ConfermaRicezione
      versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
      xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"
>
<!--

    ************************** MessaggioRicevuto **************************
    *                                                                     *
    * L'elemento MessaggioRicevuto contiene la descrizione del messaggio  *
    * ricevuto. L'identificatore corrisponde alla registrazione di        *
    * protocollo in uscita da parte del mittente.                         *
    *                                                                     *
    * Regole di corrispondenza                                            *
    * - l'elemento DescrizioneMessaggio deve essere utilizzato solo per   *
    *   confermare la ricezione di Messaggi non protocollati.             *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************


-->
<!ELEMENT MessaggioRicevuto ((Identificatore, PrimaRegistrazione?) |
DescrizioneMessaggio)>
<!--

    ************************** AggiornamentoConferma **********************
    *                                                                     *
    * In generale, un Messaggio di Aggiornamento di Conferma contiene un  *
    * Documento XML avente una AggiornamentoConferma come "ROOT ELEMENT". *
    * Un elemento AggiornamentoConferma contiene un aggiornamento di una  *
    * ConfermaRicezione inviata in precedenza.                            *
    * L'Identificatore corrisponde alla registrazione di protocollo in    *
    * ingresso da parte del ricevente.                                    *
    * Per gli attributi di AggioranmentoConferma valgono le stesse        *
    * considerazioni svolte per gli attributi dell'elemento Segnatura.    *
    *                                                                     *
    ***********************************************************************
```

```
-->
<!ELEMENT AggiornamentoConferma (Identificatore, MessaggioRicevuto,
Riferimenti?, Descrizione?)>
<!ATTLIST AggiornamentoConferma
      versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
      xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"
>
<!--

    ************************** NotificaEccezione *************************
    *                                                                    *
    * In generale, un Messaggio di Notifica di Eccezione contiene un     *
    * Documento XML avente un NotificaEccezione come "ROOT ELEMENT".     *
    * Un elemento NotificaEccezione riporta la descrizione del           *
    * MessaggioRicevuto e la descrizione testuale del Motivo che ha      *
    * generato l'eccezione.                                              *
    * Per gli attributi di NotificaEccezione valgono le stesse           *
    * considerazioni svolte per gli attributi dell'elemento Segnatura.   *
    *                                                                    *
    * Regole di corrispondenza                                           *
    * - l'elemento Identificatore deve contenere l'identificatore di     *
    *   protocollo attribuito al Messaggio dal ricevente; qualora non sia *
    *   stato possibile protocollare in ingresso il Messaggio Ricevuto   *
    *   l'elemento Identificatore non deve essere incluso;               *
    * - la descrizione del Motivo deve essere specifica e direttamente   *
    *   associabile alla causa che ha generato l'eccezione.              *
    *                                                                    *
    **********************************************************************


-->
<!ELEMENT NotificaEccezione (Identificatore?, MessaggioRicevuto, Motivo)>
<!ATTLIST NotificaEccezione
      versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
      xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"
>
<!ELEMENT Motivo (#PCDATA)>
<!--

    *************************** AnnullamentoProtocollazione ***************
    *                                                                    *
    * In generale, un Messaggio di Annullamento Protocollazione contiene *
    * un Documento XML avente un AnnullamentoProtocollazione come        *
    * "ROOT ELEMENT".                                                    *
    *                                                                    *
    * Un elemento AnnullamentoProtocollazione contiene l'identificatore  *
    * della registrazione annullata e gli estremi del corrispondente     *
    * provvedimento amministrativo.                                      *
    * Per gli attributi di AnnullamentoProtocollazione valgono le stesse *
    * considerazioni svolte per gli attributi dell'elemento Segnatura.   *
    *                                                                    *
    **********************************************************************

-->
<!ELEMENT AnnullamentoProtocollazione (Identificatore, Motivo,
Provvedimento)>
<!ATTLIST AnnullamentoProtocollazione
      versione NMTOKEN #FIXED "%dataPubblicazione;"
      xml:lang NMTOKEN #FIXED "it"
>
<!ELEMENT Provvedimento (#PCDATA)>
```

01A5202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Chiesa di San Gaetano, in Forio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Gaetano, con sede in Forio (Napoli).

01A5161

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia di Santa Sofia, in Maddaloni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Santa Sofia, con sede in Maddaloni (Caserta).

01A5324

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 maggio 2001

Dollaro USA	0,8834
Yen giapponese	109,26
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,61930
Corona svedese	9,0712
Franco svizzero	1,5329
Corona islandese	88,44
Corona norvegese	8,0335
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57813
Corona ceca	34,350
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,46
Litas lituano	3,5351
Lat lettone	0,5561
Lira maltese	0,4013
Zloty polacco	3,5188
Leu romeno	25185
Tallero sloveno	217,5858
Corona slovacca	43,240
Lira turca	997000
Dollaro australiano	1,6922
Dollaro canadese	1,3666
Dollaro di Hong Kong	6,8904
Dollaro neozelandese	2,1062
Dollaro di Singapore	1,6016
Won sudcoreano	1156,37
Rand sudafricano	7,0543

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5506

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bergaiod»

Estratto decreto A.I.C. n. 67 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale BERGAIOD nelle forme e confezioni:

«10% soluzione vaginale» 1 flacone da 125 ml;

«0,3% soluzione vaginale» 1 flacone da 133 ml + 1 bustina da 4 ml + cannula.

Titolare A.I.C.: società Bergamon r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Farini n. 5, codice fiscale 04545381008;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata nella confezione «10% soluzione vaginale» 1 flacone da 125 ml è effettuata da: Laboratorios Casen Fleet S.A. nello stabilimento sito in Utebo (Spagna), Autovia De Logrono Km 13,300;

Per la confezione «03% soluzione vaginale» 1 flacone da 133 ml + 1 bustina da 4 ml + cannula; la produzione ed il confezionamento è effettuata da: C.B. Fleet INC. nello stabilimento sito in Lynchburg-Virginia (USA).

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate da: Laboratorios Casen Fleet S.A. nello stabilimento sito in Utebo (Spagna), Autovia De Logrono Km 13,300;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10% soluzione vaginale» 1 flacone da 125 ml: n. A.I.C.: 034719017 (in base 10), 113K99 (in base 32), Classe: C;

«0,3% soluzione vaginale» 1 flacone da 133 ml + 1 bustina da 4 ml + cannula; numero A.I.C.: 034719029 (in base 10), 113K9P (in base 32), Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: «Bergaiod» 10% soluzione vaginale, 100 ml di soluzione pronta contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone-iodio 10 g;

eccipienti: polisorbato 20, profumo GRB 105/2, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Bergaiod» 0,3% soluzione vaginale, una bustina contiene:

principio attivo: polivinilpirrolidone-iodio 0,44 g;

eccipienti: acqua depurata, fosfato trisodico, sodio lauril-solfato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Il flacone contiene: acido citrico anidro, sodio benzoato, EDTA disodico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle vaginiti e delle vulvovaginiti da germi sensibili. Exocerviciti, ectropion, leucorree.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5090

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nereflun»

Estratto decreto A.I.C. n. 96 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: NEREFLUN nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C: New Research S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in piazza Don Luigi Sturzo, 34 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Farmila-Farmaceutici Milano S.p.a. presso lo stabilimento sito in via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml, A.I.C. n. 034976011 (in base 10), 11CD8C (in base 32), classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Flunisolide mg 100;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma branchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5091

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clopidin»

Estratto decreto n. 98 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLOPIDIN, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via E. Scaglione n. 27, - 80145, Italia, codice fiscale 00272420639.

Produttore:

Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (tutte).

Confezioni autorizzate, numeri A.IC. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 034601017 (in base 10) 10ZY1T (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A - nota: 09»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: lattosio 115 mg; idrossipropilcellulosa 36 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; talco 12,5 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio croscaramellose 22 mg; polietilenglicole 6000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5092

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hylashield»

Estratto decreto A.I.C. n. 100 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: HYLASHIELD, nelle forme e confezioni: «0,15% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose, «0,4% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in via E. Fermi, n. 50 - 20019 Settimo Milanese (MI), codice fiscale n.07486020154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,4% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose - A.I.C. n. 034402026 (in base 10) 10TVRB (in base 32);

classe: C;

«0,15% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose - A.I.C. n. 034402014 (in base 10) 10TVQY (in base 32);

classe: C.

Composizione:

«0,15% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose:

principio attivo: Hylan A 1,5 g/l;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato dibasico, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,4% collirio, soluzione» 15 flaconcini monodose:

principio attivo: Hylan A 4,0 g/l;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato dibasico, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: idratante e lubrificante della cornea e della congiuntiva. «Hylashield» protegge la superficie corneale stabilizzando il film lacrimale nei casi in cui è alterato.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5093

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxocid»

Estratto decreto n. 122 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LUXOCID, nelle forme e confezioni:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino + fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Duegi Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena (SI), via Algero Rosi n. 38 - 53100, Italia, codice fiscale 01008740522.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Produttore: Special product's Line S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Campobello n. 15 (produzione confezionamento controlli).

Confezione:«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino + fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 034713014 (in base 10) 113CFQ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica - (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: flaconcino di polvere;

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 mg pari a cefonicid 1 g;

composizione: fiala solvente;

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5094

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 123 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico NIMESULIDE, nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, «100 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Robin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Durante Francesco, 11 - 20131 Italia, codice fiscale n. 06013710154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine:

A.I.C. n. 033173016/G (in base 10), 0ZNCJS (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A - nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Patheon Italia S.p.a. - officina di Monza, stabilimento sito in Monza (Italia), viale G. B. Stucchi, 110 (tutte).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomagrogol 1000 8 mg; saccarosio 1804,69 mg; maltodestrine 8,75 mg; acido citrico 30 mg; amido di mais 6,56 mg; aroma di arancio 42 mg.

Confezione: «100 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 033173028/G (in base 10), 0ZNCK4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e dall'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 538/1992).

Validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Patheon S.p.a. - officina di Monza, stabilimento sito in Monza (Italia), viale G. B. Stucchi, 110 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctil sodio sulfosuccinato 1,5 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg; lattosio 153,7 mg; sodio amido glicolato 35 mg; cellulosa 100 mg; olio vegetale idrogenato 8 mg; magnesio stearato 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5066

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sarticain»

Estratto decreto n. 146 del 4 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SARTICAIN nelle forme e confezioni:

«40 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 20 ml con adrenalina 1:100.000, «40 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000; «40 mg/ml soluzione iniettabile» 60 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000, «40 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 20 ml con adrenalina 1:200.000, «40 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000, «40 mg/ml soluzione iniettabile» 60 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia - Siena, via Cassia Nord, 3, c.a.p. 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 20 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 034621019 (in base 10) 110KLV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,01 mg;

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; metile P-idrossibenzoato 1 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 034621021 (in base 10) 110KLX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,01 mg;

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 60 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 034621033 (in base 10) 110KM9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,01 mg.

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 20 ml con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 034621045 (in base 10) 110KMP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,05 mg;

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; metilene P-idrossibenzoato 1 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml

Confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 034621058 (in base 10) 110KN2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,005 mg

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Confezione: «40 mg/ml soluzione iniettabile» 60 tubo-fiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 034621060 (in base 10) 110KN4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena - (Italia), via Cassia Nord, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina 0,005 mg

eccipienti: sodio cloruro 1,15 mg; sodio solfito anidro in quantità non maggiore di 0,6 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5095

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipercef»

Estratto decreto A.I.C. n. 149 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale: NIPERCEF nella forma e confezione:

«1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino 1 g + fiala solvente 2,5 ml

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) codice fiscale n. 03639450653;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino 1 g + fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 034876019 (in base 10) 118BMM (in base 32).

Classe: «A - nota 55»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: il flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico g 1,081 (pari a cefonicid g 1);

la fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al

cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di cefonicid possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinidef»

Estratto decreto A.I.C. n. 150 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale: CINIDEF nella forma e confezione:

«1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino 1 g + fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: N.& P S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) codice fiscale n. 03639470651;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino 1 g + fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 034903017 (in base 10) 1194Z9 (in base 32).

Classe: «A - nota 55»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: il flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico g 1,081 (pari a cefonicid g 1);

la fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di cefonicid possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5097

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Derminiol»

Estratto decreto n. 178 del 6 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DERMINIOL» nelle forme e confezioni:

«5,35% crema», 1 tubo da 20 g, «5,35% crema», 1 tubo da 30 g, «5,35% crema», 1 tubo da 50 g, «5,35% crema», 1 tubo da 100 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: dr. Willmar Schwabe GMBH & CO, con sede legale e domicilio fiscale in Karlsruhe, Willmar Schwabe, str. 4 D-76227, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «5,35% crema», 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 033891019 (in base 10), 10B8QC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Spitzner Arzneimittel stabilimento sito in Germany, Bunsenstr. 6-10, Ettlingen (produzione e controllo).

Composizione: 100 g:

principio attivo: amamelide 5,35 g;

eccipienti: acqua depurata 66,244 g; alcool cetilico 5 g; POE(-5)-glicerinstearato 5 g; acido stearico 4 g; paraffina liquida 4 g: glicerina 4 g: isopropil miristato 4 g; fosfotidilcolina 1,115 g; olio di cartamo 0,616 g; trigliceridi di acidi grassi a media catena 0,068 g; ascorbilpalmitato (E304) 0,014 g; mono e di-gliceridi acidi grassi (E471) 0,07375 g; acidi grassi (da olio di soia) 0,04 g; etanolo 0,06 g; acido sorbico (E200) 0,15 g; alfa-tocoferolo di sintesi (E307) 0,0125 g; lecitine (E322) 0,0125 g; acido citrico (E330) 0,00125 g; edetato di sodio 0,05 g; sodio idrossido (soluzione 32%) 0,156 g.

Confezione: «5,35% crema», 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 033891021 (in base 10) 10B8QF (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Spitzner Arzneimittel stabilimento sito in Germany, Bunsenstr. 6-10, Ettlingen (produzione e controllo).

Composizione: 100 g:

principio attivo: amamelide 5,35 g;

eccipienti: acqua depurata 66,244 g; alcool cetilico 5 g; POE(-5)-glicerinstearato 5 g; acido stearico 4 g; paraffina liquida 4 g: glicerina 4 g: isopropil miristato 4 g; fosfotidilcolina 1,115 g; olio di cartamo 0,616 g; trigliceridi di acidi grassi a media catena 0,068 g; ascorbilpalmitato (E304) 0,014 g; mono e di-gliceridi acidi grassi (E471) 0,07375 g; acidi grassi (da olio di soia) 0,04 g; etanolo 0,06 g; acido sorbico (E200) 0,15 g; alfa-tocoferolo di sintesi (E307) 0,0125 g; lecitine (E322) 0,0125 g; acido citrico (E330) 0,00125 g; edetato di sodio 0,05 g; sodio idrossido (soluzione 32%) 0,156 g.

Confezione: «5,35% crema», 1 tubo da 50 g - A.I.C. n. 033891033 (in base 10) 10B8QT (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Spitzner Arzneimittel stabilimento sito in Germany, Bunsenstr. 6-10, Ettlingen (produzione e controllo).

Composizione: 100 g:

principio attivo: amamelide 5,35 g

eccipienti: acqua depurata 66,244 g; alcool cetilico 5 g; POE(-5)-glicerinstearato 5 g; acido stearico 4 g; paraffina liquida 4 g: glicerina 4 g: isopropil miristato 4 g; fosfotidilcolina 1,115 g; olio di cartamo 0,616 g; trigliceridi di acidi grassi a media catena 0,068 g; ascorbilpalmitato (E304) 0,014 g; mono e di-gliceridi acidi grassi (E471) 0,07375 g; acidi grassi (da olio di soia) 0,04 g; etanolo 0,06 g; acido sorbico (E200) 0,15 g; alfa-tocoferolo di sintesi (E307) 0,0125 g; lecitine (E322) 0,0125 g; acido citrico (E330) 0,00125 g; edetato di sodio 0,05 g; sodio idrossido (soluzione 32%) 0,156 g.

Confezione: «5,35% crema», 1 tubo da 100 g - A.I.C. n. 033891045 (in base 10) 10B8R5 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Spitzner Arzneimittel stabilimento sito in Germany, Bunsenstr. 6-10, Ettlingen (produzione e controllo).

Composizione: 100 g:

principio attivo: amamelide 5,35 g

eccipienti: acqua depurata 66,244 g; alcool cetilico 5 g; POE(-5)-glicerinstearato 5 g; acido stearico 4 g; paraffina liquida 4 g: glicerina 4 g: isopropil miristato 4 g; fosfotidilcolina 1,115 g; olio di cartamo 0,616 g; trigliceridi di acidi grassi a media catena 0,068 g; ascorbilpalmitato (E304) 0,014 g; mono e di-gliceridi acidi grassi (E471) 0,07375 g; acidi grassi (da olio di soia) 0,04 g; etanolo 0,06 g; acido sorbico (E200) 0,15 g; alfa-tocoferolo di sintesi (E307) 0,0125 g; lecitine (E322) 0,0125 g; acido citrico (E330) 0,00125 g; edetato di sodio 0,05 g; sodio idrossido (soluzione 32%) 0,156 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5098

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muphoran»

Estratto decreto A.I.C. n. 179 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: MUPHORAN nella forma e confezione:

«208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano codice fiscale n. 00737420158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento terminale della polvere ed il controllo del prodotto finito sono effettuati dalla società Laboratoires Thissen presso lo stabilimento sito in 1420 Braine L'Alleud, Belgio; la produzione del solvente è effettuata dalla RPR Cooper-Meram DPT presso lo stabilimento sito in 77020 Melun Cedex, Francia;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 029376011 (in base 10), OWOHJC (in base 32).

Classe: «a per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Composizione: un flacone di polvere sterile contiene:

principio attivo: fotemustina 208,0 mg;

eccipienti: fiala solvente: alcool etilico 95°, acqua p.p.i.(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5099

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blizer»

Estratto decreto n. 180 del 6 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BLIZER, nelle forme e confezioni:

«80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza) - Roma, via V. Grassi, 9/11/13/15, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034448011 (in base 10) 10V8NC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Classe: «A - nota 76».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Angani - Frosinone (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (tutte); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi nn. 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: 1 compressa effervescente.

Principio attivo: ferroso gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++}).

Eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5100

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto G n. 189 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica NIMESULIDE, nella forma e confezioni: «100 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, sita in Ulm (Germania), rappresentata in Italia dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, codice fiscale n. 12582960154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società E-Pharma Trento p.a. nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse effervescenti» 30 compresse:

A.I.C. n. 033673043/G (in base 10), 103MUM (in base 32);

classe: «A» con applicazione della nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, potassio carbonato, aroma arancio, saccarina sodica, dimeticone, softigen 767, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5067

Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Finnid»

Estratto decreto n. 196 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FINNID nelle forme e confezioni:

1 g. polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, un flaconcino più una fiala 2,5 ml;

500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, un flaconcino più una fiala 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De Bacchettoni, 1/A, c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, un flaconcino più una fiala 2,5 ml, A.I.C. n. 034805010 (in base 10) 11658L (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) (Produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 flaconcino.

Principio attivo: Cefonicid Sale Bisotico 1,081 g pari a Cefonicid 1 g.

Composizione: 1 fiala.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml, Lidocaina Cloridrato Monoidrato 25 mg.

Confezione: 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, un flaconcino più una fiala 2 ml.

A.I.C. n. 034805022 (in base 10) 11658Y (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A - nota 55».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 48, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) (Produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 flaconcino.

Principio attivo: Cefonicid Sale Bisodico 540,5 mg pari a Cefonicid 500 mg.

Composizione: 1 fiala.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml, Lidocaina Cloridrato Monoidrato 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5101

Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folanemin»

Estratto decreto n. 197 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FOLANEMIN nelle forme e confezioni:

7,5 mg compresse divisibili, 10 compresse;

25 mg polvere liofilizzata iniettabile, un flaconcino;

100 mg polvere liofilizzata iniettabile, un flaconcino; e 175 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, un flaconcino, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11 - codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della confezione: 10 compresse da 7,5 mg è effettuata dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galileo n. 7.

La produzione, il controllo ed il confezionamento delle confezioni: flaconcini liofilizzati iniettabili da 25 e 100 mg e flaconcini polvere per soluzione per infusione endovenosa da 175 mg possono essere effettuati sia dalla società ISF S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040, sia dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

7,5 mg compresse, 10 compresse;

A.I.C. n. 034815011 (in base 10), 116H13 (in base 32), classe «C»;

25 mg polvere liofilizzata iniettabile, 1 flaconcino da 25 mg A.I.C. n. 034815023 (in base 10), 116H1H (in base 32) classe «C»;

100 mg polvere liofilizzata iniettabile, un flaconcino da 100 mg A.I.C. n. 034815035 (in base 10), 116H1V (in base 32), classe a uso ospedaliero H, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

175 mg polvere per soluzione IV, flaconcino da 175 mg A.I.C. n. 034815047 (in base 10), 116H27 (in base 32), classe a uso ospedaliero H, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a),* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Calcio levo - folinato pentaidrato 9,53 mg (pari a acido levo - folinico 7,5 mg);

eccipienti: Amido di mais 44,0 mg - Calcio fosfato dibasico 172,40 mg - Magnesio stearto 2,0 mg - Gomma arabica 2,0 mg.

Ogni flaconcino di polvere iniettabile da 25 mg contiene:

principio attivo: Calcio levo - folinato pentaidrato 32,0 mg (pari a acido levo - folinico 25 mg);

eccipienti: Sodio cloruro 45,0 mg - Metile P - Idrossibenzoato 4,0 mg - Propile P - Idrossibenzoato 1,0 mg.

Ogni flaconcino liofilizzato da 100 mg contiene:

principio attivo: Calcio levo - folinato pentaidrato 127,0 mg (pari a acido levo - folinico 100 mg);

eccipienti: Sodio cloruro 180,0 mg - Metile P - Idrossibenzoato 16,0 mg - Propile P - Idrossibenzoato 4,0 mg.

Ogni flaconcino liofilizzato da 175 mg contiene:

principio attivo: Calcio levo - folinato pentaidrato 222,35 mg (pari a acido levo - folinico 175 mg);

eccipienti: Mannitolo 175,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: Folanemin trova indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati. Folanemin trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina, (acido 4-aminopteroil - glutamico) e da metotressato (acido 4 -amino - N 10 - Metil -propil - glutamico). Folanemin è indicato, inoltre, nelle sue forme iniettabili, come terapia di «salvataggio» (rescue) dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-fluorouracile durante protocolli di chemioterapia antiblastica.

Classificazione ai fini della fornitura: per le confezioni compresse e flaconcini iniettabili da 25 mg è medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992). Per le confezioni flaconcini iniettabili da 100 mg e 175 mg è medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura, (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menomune»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 161 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: MENOMUNE:

1 fiala + diluente 0,78 ml - A.I.C. n. 029196019.

Società: Aventis Pasteur MSD S.n.c. 8, Rue Jonas Salk - 69637 Lion Cedex 07 (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Menomune, 1 fiala + diluente 0,78 ml - A.I.C. n. 029196019, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 636 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 28 gennaio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto MCR n. 118 del 30 marzo 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AVYSAL nella forma e confezione: «800 mg compresse divisibili» 25 compresse, rilasciata alla società Selvi Laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona n. 23 - 00198 Roma, codice fiscale n. 10717650153, è apportata la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «800 mg compresse divisibili» 35 compresse viene autorizzata nella forma e confezione «800 mg compresse divisibili» 35 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «800 mg compresse divisibili» 35 compresse;

A.I.C. n. 031117068 (in base 10), 0XPMSD (in base 32);

classe: «A - nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicolato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella confezione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'«Avysal» è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti; per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi; per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 031117043, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avirase»

Estratto decreto n. 177 del 6 aprile 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AVIRASE nella forma e confezione: 25 compresse 800 mg, rilasciata alla società Lampugnani farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti n. 33, codice fiscale n. 00738630151, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: 25 compresse da 800 mg viene ora autorizzata la confezione «800 mg, compresse» 35 compresse.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 027194063 (in base 10), 0TXWQH (in base 32);

classe: «A» con nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: amido di mais 60 mg, lattosio 120 mg, polivinilpirrolidone 10 mg, sodio laurilsolfato 5,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Avirase(r)» compresse è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. Per il trattamento dell'herpes zoster.

«Avirase» crema è indicato: nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali herpes genitalis primario e ricorrente ed herpes labialis.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 027194051, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina»

Estratto decreto MCR n. 187 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale: ASPIRINA nella forma e confezione:

«500 mg rapida compresse masticabili» 16 compresse - A.I.C. n. 004763381.

Titolare A.I.C.: Società BAYER p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Confezione: in sostituzione della confezione: «500 mg rapida compresse masticabili» 16 compresse - A.I.C. n. 004763381.

È autorizzata la confezione: «500 mg rapida compresse masticabili» 2 compresse.

Confezioni autorizzate, N.RI A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«500 mg rapida compresse masticabili» 2 compresse - A.I.C. n. 004763417 (in base 10), 04KCST (in base 32).

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 004763381 in precedenza autorizzato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni private poste in liquidazione coatta amministrativa, presso l'I.N.P.S.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 11 aprile 2001, è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni private poste in liquidazione coatta amministrativa, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

01A5089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000 dal consorzio tutela vini d.o.c. «Bardolino», con sede in Bardolino (Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore, già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e successive modifiche;

Visti gli esiti favorevoli delle operazioni di accertamento del particolare pregio che hanno avuto luogo a Verona e provincia i giorni 7 e 17 novembre 2000;

Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo in Bardolino (Verona) il 31 gennaio 2001;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore è riservata a vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1) Corvina Veronese (localmente denominata Cruina o Corvina) 35-65%, è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;

2) Rondinella 10-40%;

3) Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Souvignon, da soli o congiuntamente, per un massimo del 20%, con il limite massimo del 10% per singolo vitigno.

I vigneti già iscritti all'albo camerale della denominazione di origine controllata «Bardolino» alla data di approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

a) La zona di produzione delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera Valeggio.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del «Gabanel» toccando le località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle località Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Badolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.

b) La zona di produzione di origine più antica delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore a cui è riservato l'uso tradizionale della specificazione aggiuntiva «classico», comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia.

La densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.

Per i vigneti già iscritti all'albo camerale della denominazione di origine controllata «Bardolino» alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di quindici anni, alle condizioni indicate al comma successivo.

Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.

Le uve possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.

È vietata oggi pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 9 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

In annate favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli albi camerali ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono al momento della vendemmia optare di rivendicare, per dette uve, la denominazione di origine controllata «Bardolino».

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva «classico», devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *b)*.

Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte all'albo e previa istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione.

È ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.

È consentito che i vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata «Bardolino» purché corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla Camera di commercio ed all'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico con profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché, ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'impiego d'indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla «vigna» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini qualificati sono stati ottenuti a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le medesime siano vinificate separatamente e i relativi vini, così come disposto dalla normativa vigente, siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore è consentita, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale pari a litri 0,750 e 1,500.

Le bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di vino di pregio e devono essere chiuse con tappo in sughero raso bocca; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve da cui i vini così qualificato sono stati ottenuti.

01A5065

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.).

01A5329

Approvazione dello statuto della Federazione italiana tiro a volo (FITAV)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana tiro a volo (FITAV).

01A5328

Approvazione dello statuto della Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG).

01A5327

Approvazione dello statuto della Federazione italiana tennis (FIT)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 12 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana tennis (FIT).

01A5326

Approvazione dello statuto della Federazione italiana giuoco pentathlon moderno (FIPM)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 19 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana giuoco pentatlhon moderno (FIPM).

01A5325

COMUNE DI BOLANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bolano (provincia della Spezia) ha adottato la seguente deliberazione n. 35 del 16 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha approvato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A5330

COMUNE DI BORGO SAN MARTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Borgo San Martino (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 24 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire che l'incremento dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001, viene fissato in 0,1 punti percentuali e che pertanto, tenuto conto che per l'anno 1999 e per l'anno 2000, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF era stata incrementata per ogni anno in 0,2 per cento punti percentuali, detta aliquota raggiunge 0,5 punti percentuali.

01A5331

COMUNE DI FALERNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Falerna (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione n. 68 del 26 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota relativa all'addizionale IRPEF nella misura pari allo 0,4 per cento;

di dare atto che il citato tributo è applicato al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili;

di dare atto che il citato tributo è dovuto da parte dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero alla data delle operazioni di conguaglio relativamente per i redditi da lavoro e assimilati.

01A5332

COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fiorano al Serio (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 del 6 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4 per cento.

01A5333

COMUNE DI MASSAROSA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Massarosa (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione n. 17 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di stabilire la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1º gennaio 2001, nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A5334

COMUNE DI MONTEMONACO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montemonaco (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione n. 32 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF nella stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2000.

3. Di stabilire pertanto per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A5335

COMUNE DI PRAROSTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Prarostino (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 26 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, nella misura dello 0,2 per cento.

01A5336

COMUNE DI ROCCHETTA BELBO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rocchetta Belbo (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 26 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 in 0,2 punti percentuali l'aliquota addizionale dell'IRPEF da applicarsi nell'anno 2001;

01A5337

COMUNE DI SAN BASILIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Basilio (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 23 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di riconfermare per l'anno 2001 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, pari allo 0,2 per cento ai sensi del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, art. 1, comma 3.

01A5338

COMUNE DI VENARIA REALE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Venaria Reale (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 21 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire *(omissis)* con effetto dal 1º gennaio 2001, per l'anno 2001, l'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A5339

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651113/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.